



S.A. EREDIGNUTTI METALLI S.p.A.  
Via della Volta, 201 - 25124 Brescia

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

VERSIONE 6.0

Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
in data 12/03/2024

\*\*\*

**PARTE GENERALE**

## **PRESENTAZIONE**

La Società S.A Eredi Gnutti Metalli S.p.A. con sede in Brescia è una consolidata realtà industriale nel settore dei semilavorati di ottone, che negli anni si è imposta sul mercato grazie ad investimenti nei processi produttivi volti ad ottenere elevati standard qualitativi.

Fondata a Lumezzane nel lontano 1860 da Giacomo Gnutti, come officina per la produzione di armi bianche, l'azienda è andata incontro, nel corso dei decenni, a numerose diversificazioni produttive, sino a diventare, dal secondo dopoguerra in poi, una azienda metallurgica affermata a livello europeo nel settore delle barre di ottone e dei nastri di rame e di ottone.

Trasferitasi nel secondo dopoguerra alle porte di Brescia, nell'ottica del dinamismo aziendale, la Società si è progressivamente rafforzata nel mercato dei semilavorati rivolti a mercati diversificati, come l'industria della rubinetteria e del valvolame per acqua e gas.

Il processo produttivo ha inizio con la ricezione ed il controllo delle materie prime per la fusione (rottami provenienti dai clienti, rottami in acquisto, materie prime pure), che vengono successivamente avviate alla fusione.

Il reparto fonderia si compone di una linea di colata continua per la produzione di billette utilizzate per la realizzazione della barra di ottone, di due impianti per la produzione di placche di ottone e rame e di due impianti per la produzione di bandelle di bronzo e di leghe speciali.

A valle della fonderia il processo prosegue per la produzione della barra mediante le fasi di estrusione delle matasse e di trafilatura.

Alla fine del processo il servizio assicurazione qualità provvede al controllo del prodotto finito, mediante il proprio laboratorio interno, e all'emissione del relativo certificato di collaudo che documenta la conformità delle caratteristiche

chimiche, meccaniche e dimensionali del prodotto ai requisiti del cliente e alle normative applicabili.

Il sistema di gestione per la qualità di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. è certificato conformemente alla UNI EN ISO 9001 ed UNI EN ISO 14001.

La S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. garantendo un processo produttivo rispettoso dei più elevati standard qualitativi presenti sul mercato e investendo nell'innovazione tecnologica, ha inoltre profuso un notevole impegno nella scelta di dotarsi di un Modello di organizzazione aziendale ex. D.Lgs. 231/2001 al fine di perseguire anche nell'ambito amministrativo i livelli di eccellenza raggiunti con le proprie produzioni.

## **GLOSSARIO E DEFINIZIONI**

Per chiarezza espositiva, si fornisce la definizione di alcuni termini di seguito utilizzati.

**Aree a Rischio:** si intendono le Aree di attività del Gruppo nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il Rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.

**CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro applicati dal Gruppo.

**Codice Etico:** si intende il Codice Etico adottato da S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

**Controllo interno:** si intende l'insieme delle direttive, delle procedure e delle tecniche adottate da S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. allo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi: (i) la conformità dell'attività degli organi aziendali all'oggetto che l'impresa si propone di conseguire ed alle direttive ricevute; (ii) la salvaguardia del patrimonio aziendale; (iii) l'attendibilità dei dati.

**Decreto:** si intende il Decreto Legislativo, 8 giugno 2001, n. 231 sulla "Disciplina della amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche e integrazioni.

**Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con il Gruppo, ivi compresi i Dirigenti.

**Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari:** si intende l'Esponente Aziendale di cui all'art. 154-bis TUF.

**Enti:** entità fornite di personalità giuridica o Società e associazioni, anche prive di personalità giuridica (Società di capitali, Società di persone, consorzi, ecc.)

**Esponenti Aziendali:** si intendono Amministratori, Dirigenti e dipendenti.

**Fornitori:** i fornitori di beni ed i prestatori d'opera e servizi, di natura intellettuale e non, non legati alla Società da vincolo di subordinazione, ivi inclusi i consulenti.

**Gruppo:** si intende S.A Eredi Gnutti Metalli S.p.A., unitamente agli eventuali soggetti controllanti e/o controllati e/o collegati ai sensi dell'art. 2359 c.c..

**S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A.:** Società con sede legale in Brescia, via della Volta n. 201.

**Linee Guida:** si intendono le Linee Guida adottate da associazioni rappresentative degli Enti per la predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001.

**Modello:** è il complesso di principi di comportamento e di procedure al fine di prevenire i reati così come previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, ad integrazione degli strumenti Organizzativi e di Controllo vigenti dell'Ente (Codice Etico, Disposizioni Operative, Ordini di Servizio, Organigrammi, Procure, Deleghe, Manuali Operativi). Il Modello prevede, inoltre, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza e di Controllo e la definizione del sistema sanzionatorio.

**Organo di Vigilanza e Controllo o Organismo di Vigilanza ("OdV"):** si intende l'organo che, nell'ambito dell'applicazione del Modello, ha il compito di vigilare (i) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello (in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate nel decreto), (ii) sulla efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati, nonché (iii) sull'opportunità di aggiornamento del Modello stesso, ogniqualvolta si ravvisino esigenze di modifica dello stesso, in relazione alle mutate condizioni ambientali e/o a nuovi orientamenti della best practice.

**Soggetti apicali:** si intendono tutti i soggetti che, all'interno di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A., rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della stessa o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società stessa.

**Soggetti destinatari:** sono i soggetti a cui è rivolto il Modello, più precisamente Amministratori, Sindaci, Dipendenti, Collaboratori e Consulenti.

## **INDICE**

### **1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, Società ed associazioni**

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.2 Natura della responsabilità

1.3 La responsabilità dell'ente

1.4 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

1.5 I reati presupposto

1.6 Le sanzioni

1.7 Delitti tentati e delitti commessi all'estero

1.8 L'autonomia della responsabilità dell'ente

1.9 Le vicende modificative dell'ente

1.10 Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del giudice

### **2. Il Modello di Governance e l'assetto organizzativo**

2.1 L'oggetto sociale

2.2 La Governance

2.3 L'Assemblea dei soci

2.4 Il Consiglio di Amministrazione

2.5 Collegio Sindacale e Società di Revisione

2.6 L'assetto organizzativo

### **3. Adozione del Modello da parte di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A.**

3.1 Obiettivi perseguiti da S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. con l'adozione del Modello

3.2. Funzione del Modello

3.3 Elementi portanti e principi ispiratori del Modello

3.4 Costruzione del Modello

3.4.1. Premessa

3.4.2 Le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi di predisposizione del Modello

3.5 Adozione del Modello

3.6 Modifiche e integrazioni del Modello

### **4. L'organo di vigilanza e controllo**

4.1 Organo di controllo (Organismo di Vigilanza)

4.2 I requisiti dell'Organo di Vigilanza e Controllo

4.3 L'istituzione, la nomina e la revoca dell'Organo di Vigilanza e Controllo

4.4 Funzioni e poteri dell'Organo di Vigilanza e Controllo

4.5 Verifiche periodiche dell'Organo di Vigilanza e Controllo e Responsabilità dei componenti dell'Organo di Vigilanza e Controllo

4.6 Reporting dell'Organo di Vigilanza e Controllo al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale

4.7 Reporting nei confronti dell'Organo di Vigilanza e Controllo (c.d. Flussi informativi all'OdV)

4.8 Flussi Whistleblowing: Canali di comunicazione e gestione delle segnalazioni "protette"

## **5. Selezione, formazione, informativa e vigilanza**

5.1 Premessa

5.2 Selezione del personale

5.3 Formazione del personale

5.4 Selezione di Fornitori e Partner

5.5 Informativa a Fornitori e Partner

5.6 Obblighi di vigilanza

## **6. Il sistema disciplinare**

6.1 Funzione del sistema disciplinare

6.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati

6.3 Violazioni del Modello e sanzioni

6.4 Misure applicate nei confronti dei Dirigenti

6.5 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

6.6 Misure nei confronti dei sindaci

6.7 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori

6.8 Misure a tutela delle segnalazioni (*Whistleblowing*).

## **7. Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello**

7.1 Adozione del Modello

7.2 Verifiche e controlli sul Modello

7.3 Aggiornamento e adeguamento

## **PARTE GENERALE**

### **CAPITOLO 1**

#### **IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI**

##### **1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001**

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale decreto, intitolato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (definiti dalla legge come "Ente" o "Enti"), è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati previsti dal medesimo Decreto (c.d. "reati presupposto") commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Tale disciplina mira, dunque, a coinvolgere gli Enti nella punizione di taluni reati commessi nel loro interesse (nell'ottica della politica d'impresa adottata) o a loro vantaggio (al fine di conseguire un beneficio patrimoniale dalla commissione del reato).

Un regime di responsabilità amministrativa analogo a quello previsto dal Decreto è stato introdotto dall'art. 187-quinquies TUF per gli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato.

Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Si rileva inoltre che le fattispecie incriminatrici previste dal Decreto, anche qualora integrate solo allo stadio del tentativo, generano, per l'Ente, la responsabilità prevista dal Decreto. In particolare, l'art. 26, comma 1 del Decreto, stabilisce che, nei casi di realizzazione nella forma di tentativo dei delitti indicati, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui l'Ente, ai sensi dell'art. 26 "impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento".

Quanto alla tipologia dei reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto – nel suo testo originario – si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ponendosi pertanto come obiettivo peculiare quello di sanzionare condotte di tipo corruttivo volte ad agevolare l'attività d'impresa.

Nel corso degli anni l'elenco dei c.d. reati-presupposto si è notevolmente esteso fino a ricomprendere gran parte delle fattispecie illecite riconducibili all'attività d'impresa.

Nel presente Modello sono prese in considerazione solo le fattispecie di Reato ed Illecito per le quali si rilevi un possibile livello di rischio rispetto alle attività esercitate da S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A.. L'integrazione del presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative a determinate tipologie di Reati od Illeciti sarà sviluppata ogni qualvolta, sulla base delle periodiche verifiche effettuate, risulti opportuno procedere in tale direzione.

## **1.2 Natura della responsabilità**

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto, la Relazione illustrativa sottolinea la "nascita di un *tertium genus* che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia".

Il Decreto ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle Società di tipo "amministrativo", superando in tal modo l'antico principio "*societas delinquere non potest*", che costituiva un carattere distintivo dei sistemi giuridici di stampo romanistico, quale quello italiano, secondo cui la responsabilità penale per i reati è strettamente personale e, pertanto, può riguardare esclusivamente le persone fisiche che materialmente li hanno commessi.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del Decreto ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale.

### **1.3 La responsabilità dell'ente**

Ai sensi del Decreto, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso”<sup>1</sup> (i sopra definiti soggetti apicali) o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b).

È opportuno, altresì, ribadire che la Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, Decreto), se le persone suindicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

### **1.4 L'adozione del “Modello di Organizzazione e di Gestione” quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa**

L'art. 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da tale responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i Reati della specie di quello verificatosi;
  - a. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
  - b. le persone che hanno commesso i Reati hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli;
  - c. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

---

<sup>1</sup> Art. 5, comma 1, lett. a, Decreto.

La Società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”.

La Relazione illustrativa al Decreto, a tale proposito, precisa che “ai fini della responsabilità dell’ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall’art. 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione”, aggiungendo, altresì, che “si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito “soggettivo” di responsabilità dell’ente [ossia la c.d. “colpa organizzativa” dell’ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell’ente; ove ciò non accada, dovrà essere la Società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti.”

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, la Società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la Società è tenuta.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L’art. 7, comma 4, del Decreto definisce, inoltre, quali requisiti dell’efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- a) la verifica periodica e l’eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione e nell’attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Si assiste qui ad un'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa, che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei Reati – i Modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali Reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

### **1.5 I reati presupposto**

La disciplina introdotta dall'art. 6 del Decreto si applica, per espressa previsione contenuta all'art. 187 quinquies TUF, anche agli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato.

La responsabilità dell'Ente ad oggi sussiste esclusivamente nel caso di commissione delle seguenti tipologie di condotte illecite richiamate espressamente nel Decreto:

**1. Reati contro la Pubblica Amministrazione<sup>2</sup>** (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001) si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dagli articoli 24 e 25<sup>3</sup> del Decreto quali corruzione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato;

**2. Delitti contro la fede pubblica:** in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001)<sup>4</sup>;

---

<sup>2</sup> Per Pubblica Amministrazione si deve intendere qualsiasi ente pubblico, agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee o di funzionario delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero. Nella definizione di Ente Pubblico sono compresi quei soggetti privati che, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali, come gli enti gestori dei mercati regolamentati.

<sup>3</sup> Si tratta dei seguenti reati: art. 24: Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), truffa (art. 640, comma 2, n. 1), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), frode informatica (art. 640 ter c.p.). Art. 25: peculato (art. 314, primo comma, c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322, c.p.), Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

<sup>4</sup> L'art. 25-bis è stato introdotto nel Decreto dall'art. 6 del D.L. n. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 409 e dal D.Lgs. 125/2016. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La legge 23 luglio, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" all'art. 15 comma 7, ha modificato l'art. 25-bis che punisce ora anche la contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi (art. 473 c.p.) nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). Il 27 luglio 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125 che ha apportato alcune modifiche agli artt. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) e 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata), i quali sono richiamati dall'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. Nell'art. 453 c.p. sono stati inseriti il secondo e terzo comma: [II]. La stessa pena (del primo comma dell'art. 453 c.p. n.d.r.) si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni

**3.Reati societari**<sup>5</sup> (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69 e successivamente anche dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n.38 che ha apportato modifiche all'art. 2635 c.c. in tema di corruzioni tra privati ed ha introdotto il reato di Istigazione alla corruzione tra privati con l'art 2365 bis c.c..<sup>6</sup> ed infine dal D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19 in vigore dal 22 marzo 2023 che ha introdotto nell'art. 25-ter sub s-ter del Decreto il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare;

**4. Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25-quater D.Lgs. 231/2001);<sup>7</sup>

---

[III.] La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato. Per l'effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 125/2016 l'art. 461 c.p. è stato così modificato:

[I]. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati [esclusivamente] alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

[II]. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione

<sup>5</sup> L'art 25-ter è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 del d. lgs. 61/2002 e in seguito modificato dalla legge del 27 maggio 2015 n. 69 e poi dal D.Lgs del 2 marzo 2023 n.19. Si tratta dei seguenti articoli: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. così come modificato dall'art 9 della legge 27 maggio 2015, n. 69), fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c. introdotto dall'art. 10 della legge 27 maggio 2015, n. 69), non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter c.c. introdotto dall'art. 10 della legge 27 maggio 2015, n. 69), e false comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c., così come modificato dal secondo comma dell'art. 12 della legge 27 maggio 2015, n. 69), impedito controllo (art. 2625, comma secondo, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c., introdotto dall'art. 31, primo comma, della legge n. 262 del 2005, che ha integrato la lettera r) dell'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione fra privati (art. 2635 c.c.), Istigazione alla corruzione tra privati (art 2635-bis c.c.) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggrottaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del D.Lgs. 19/2023).

<sup>6</sup> Modifiche in tema di reati di Corruzione tra privati sono state introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, entrato in vigore il 15 aprile 2017 le cui principali novità sono le seguenti:

- Nuova formulazione della Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, ex art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 in cui la nuova fattispecie è costruita in termini di reato di mera condotta (o pericolo), senza cioè la previsione di un evento di danno.

- Introduzione del reato autonomo di "Istigazione alla corruzione tra privati" (art. 2635 bis c.c.) con il quale si punisce il soggetto attivo anche qualora l'offerta o la promessa di danaro o altre utilità per compiere atti di infedeltà verso la propria Società non sia accettata.

<sup>7</sup> L'art 25-quater è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) il quale punisce chi promuove,

**5. Delitti contro la personalità individuale in materia di tutela dei minori e riduzione in schiavitù<sup>8</sup> (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001);**

**6. Reati ed illeciti di *market abuse* e conflitto di interessi (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001)<sup>9</sup>;**

**7. Reati transnazionali di associazioni a delinquere, traffico di migranti, intralcio alla giustizia<sup>10</sup>;**

---

costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

Il 24 agosto 2016 è entrata in vigore la legge n. 153 del 28 luglio 2016 che ha ratificato alcune convenzioni internazionali in materia di repressione alle condotte di terrorismo.

Sono state quindi introdotte nel Codice penale, con l'art. 4 della legge in oggetto, la nuova fattispecie di:

- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter).

<sup>8</sup> L'art. 25-quinquies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e modificato dall'art. 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.). - Per quel che riguarda poi l'introduzione del c.d. reato di "caporalato", si segnala che il 4 novembre 2016 è entrata in vigore la Legge 29 ottobre 2016, n. 199 che ha inserito nell'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001 il nuovo reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 603 bis c.p.), che punisce le condotte di reclutamento e assunzione di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro in condizioni di sfruttamento.

<sup>9</sup> L'art. 25-sexies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria 2004). Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) e di manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998). In applicazione dell'art.14 Reg. UE n. 596/2014 è stato inserito all'interno del art. 187 – quinquies TUF [modificato dal D.lgs. n. 107/2018] anche il reato di divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

<sup>10</sup> La definizione di "reato transnazionale" è contenuta nell'art. 3 della medesima legge n. 146/2006, laddove si specifica che si considera tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti: "sia commesso in più di uno Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato" [art. 3, lett. a), b), c) e d)].

I reati transnazionali in relazione ai quali l'art. 10 della legge n. 146/2006 prevede la responsabilità amministrativa degli enti, sono i seguenti: reati associativi di cui agli artt. 416 c.p. ("associazione per delinquere") e 416-bis c.p. ("associazione di tipo mafioso"), all'art. 291-quater del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 ("associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri") e all'art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 ("associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"); reati concernenti il "traffico di migranti" di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; reati concernenti l'"intralcio alla giustizia" di cui agli artt. 377-bis c.p. ("induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria") e 378 c.p. ("favoreggiamento personale").

È da notare che, in questo caso, l'ampliamento dei reati che comportano la responsabilità dell'ente non è stato operato – come in precedenza – con l'inserimento di ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. 231/2001, bensì mediante un'autonoma previsione contenuta nel suddetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo – nell'ultimo comma che "agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231".

**8. Reati contro l'incolumità fisica, con particolare riferimento all'integrità sessuale femminile (art. 583-bis c.p.)**

**9. Reati di omicidio colposo e di lesioni gravi e gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);<sup>11</sup>**

**10. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)<sup>12</sup>;**

**11. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001)<sup>13</sup>**

**12. Reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)<sup>14</sup>;**

---

<sup>11</sup> L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, sostituito dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo Unico Sicurezza) ha inserito nel corpus del d.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-septies. Tale norma estende la punibilità delle Società alle ipotesi di commissione dei delitti di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale.

<sup>12</sup> In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del Codice penale, l'art. 63, terzo comma, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa l'art. 25-octies (poi modificato dal D.Lgs. 195/2021 che ampliò il raggio di azione dei reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ai proventi di delitti colposi e delle contravvenzioni che siano punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi), prevedendo sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, precedentemente disciplinati in ambito transnazionale. Inoltre, la legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" all'art. 3, c. 3 ha introdotto nel Codice penale il nuovo reato di autoriciclaggio; la stessa Legge, all'art. 3, c. 5 ha modificato l'articolo 25 octies del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendo la nuova fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

<sup>13</sup> Con riferimento ai seguenti reati:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.) Reato presupposto 231 non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, come già previsto dall'art. 24 del Decreto, ma ora anche "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale"
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

<sup>14</sup> La legge 18 marzo 2008, n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero", modificata con D.lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019 ha ampliato ulteriormente le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della Società. L'art. 7 del predetto provvedimento ha introdotto l'art. 24-bis rubricato "Delitti informatici e trattamento illecito di dati". Il nuovo art. 24-bis d.lgs. 231 del 2001 introduce pertanto la responsabilità amministrativa a carico dell'ente nel caso di commissione dei seguenti delitti: art. 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), art. 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), art. 617-quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), art. 635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), art. 635-ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici), art. 635-quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità), art. 615-quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), art. 615-quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o

**13. Reati di criminalità organizzata** (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001 modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69)

**14. Reati contro l'industria e il commercio** (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001);<sup>15</sup>

**15. Reati in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)<sup>16</sup>;

**16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** art. 377-bis c.p. (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001);

**17. Reati ambientali** (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001, modificato dalla L. 22 maggio 2015, n. 68)<sup>17</sup>;

---

programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), art. 491-bis (Documenti informatici) e 640-quinquies (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 8 marzo 2008, n. 48 modificando così il titolo XIII del libro secondo del codice penale.

<sup>15</sup> L'art. 25-bis del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della Società in relazione ai delitti di cui agli articoli 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater del codice penale.

<sup>16</sup> La legge n. 99/2009 ha inserito tra i reati presupposto ex art. 25 - novies D.lgs. 231 una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633). In particolare modo viene introdotto: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n. 633/1941 comma 1 lett. a) bis); reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n. 633/1941 comma 3); abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione, predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1), riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2), abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941), Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941), fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

<sup>17</sup> L'art.25-undecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della Società in relazione ai reati ambientali introdotti con la Legge n. 68/2015 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", e successive modifiche avvenute con D.lgs. n 21/2018. I reati oggetto di discussione sono: Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (art. 452-quater c.p.),delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.), uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.), distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.), importazione, esportazione, detenzione, utilizzo

**18. Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001, art. aggiunto dal D.Lgs. n.109 del 16 luglio 2012 e modificato dalla L. 17 ottobre 2017 n.161)<sup>18</sup> ;

**19. Razzismo e xenofobia** (art 25-terdecies D.Lgs. 231/2001, art. aggiunto dalla L. 20 novembre 2017 n.167)<sup>19</sup>.

**20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25 – quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001, art. aggiunto dalla L. n. 39/2019)<sup>20</sup>;

**21. Reati tributari** (art. 25 quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001, art. aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020)<sup>21</sup>

---

per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6), scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256), inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257), Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259), violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018], false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis), sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279), inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8), inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9), cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

<sup>18</sup> L'art. 25-duodecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della Società nel caso in cui si utilizzino dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o addirittura scaduto.

<sup>19</sup> Il 12 dicembre 2017 è entrato in vigore il nuovo art. 25-terdecies, dedicato alla prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia (introdotto dalla L. 167/2017, legge europea 2017). In particolare, si tratta dei delitti di propaganda, istigazione e incitamento fondati sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra; condotte che dovranno essere caratterizzate anche da un pericolo concreto di diffusione.

<sup>20</sup> Il 17 maggio 2019, con la legge n. 39/2019 viene introdotto l'art. 25 – quaterdecies all'interno della disciplina del D.lgs. 231/2001. Sanziona i seguenti reati: frodi in competizioni sportive (art.1 L. n. 40/1989), esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4. L. n. 401/1989)

<sup>21</sup> Novità molto importante è l'introduzione dell'art. 25 – quinquiesdecies avvenuta con la legge n. 157/2019 e il D.lgs. n. 75/2020, quest'ultimo in applicazione della c.d. Direttiva Europea "PIF". L'ente potrà rispondere di: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000), dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020], omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020], indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

**22. Contrabbando** (art. 25 – sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001, art. aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020)<sup>22</sup>

**23. Reati contro il Patrimonio Culturale** (art. 25- septiesdecies e duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001, art. aggiunto dalla Legge 9 marzo 2022 n. 22)<sup>23</sup>

**Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]<sup>24</sup>**

---

<sup>22</sup> Sempre con D.lgs. n. 75/2020 viene introdotto l'art 25 – sexiesdecies all'interno del D.lgs. 231/2001. L'ente potrà rispondere, di reati di contrabbando, ossia: contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973), contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973), contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973), contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973), contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973), contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973), contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973), contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973), contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973), contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973), contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973), circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973), altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973), circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973). La fattispecie del reato è posta in relazione alla commissione del delitto di contrabbando, aggiunto con l'Art.25-sexiesdecies nel corpus del Decreto Legislativo 231/01 dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 specificatamente ai diritti di confine. Il reato di contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine. La rubrica dell'articolo Art.34" Diritti doganali e diritti di confine" del Testo unico doganale Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/1973 n. 43 recita: Si considerano diritti doganali tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Tra i diritti doganali costituiscono diritti di confine: I dazi di importazione e quelli di esportazione; I prelievi e altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione; Le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

In merito poi alle merci soggette ai diritti di confine si riporta l'Art. 36 "Presupposto dell'obbligazione doganale" del Decreto presidenziale 23 gennaio 1973:

"Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso".

<sup>23</sup> Il Legislatore ha ritenuto di dover apprestare una speciale tutela – proprio attraverso lo strumento della repressione penale – ai beni culturali, istituendo, tra le altre, le fattispecie di furto, appropriazione indebita, ricettazione, impiego di beni culturali provenienti da delitto, riciclaggio di beni culturali, falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali, violazioni in materia di alienazione di beni culturali, importazione/uscita/esportazione illecita di beni culturali, distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, contraffazione di opere d'arte.

<sup>24</sup>Essi sono: adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.), commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

All'esito dell'analisi delle attività svolte dalla Società, si ritiene che l'attività svolta da S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. sia particolarmente esposta al rischio degli illeciti riportati ai punti 1, 3, 5<sup>25</sup>, 9, 10, 14, 17, 18 e 21 in relazione ai quali si è pertanto proceduto ad un'analisi più dettagliata nella Parte Speciale del presente Modello.

Per quanto concerne le altre tipologie di reati, la Società ha adottato un complesso di presidi – organizzativi e procedurali – volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali, astrattamente idoneo a minimizzare il rischio di commissione anche di tali illeciti, richiamandosi, anzitutto i principi espressi nel vigente Codice Etico, oltre alle procedure dettate con specifico riferimento alla prevenzione dei reati indicati nelle Parti Speciali del Modello.

### **I reati contro la Pubblica Amministrazione**

Il Decreto, nel suo testo originario (artt. 24 e 25), contemplava esclusivamente una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione, e precisamente:

#### **Divieto Temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 289 – bis c.p.p.)**

Il presente art. è stato inserito dalla legge n. 3 del 9 gennaio 2019 in merito a “misure per il contrasto della Pubblica Amministrazione”.

“Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, il giudice interdica temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287, comma 1.”

#### **Peculato (art. 314 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di

---

<sup>25</sup> Con riguardo al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro cd “Caporalato”

altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

**Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p. modificato con D.Lgs. n. 75 del 14 luglio)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000. Al presente art. 316 c.p. si applicano le modifiche apportate dalla L. 161/2017 al codice delle leggi antimafia delle misure di prevenzione previste di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

**Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 – bis c.p.)**

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Al presente art. si applicano le modifiche apportate dalla L. 161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

**Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 – ter c.p. modificato da L. 3 del 9 gennaio 2019 e D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020)**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

**Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea (Art 640 – comma 2 numero 1, c.p. modificato dal D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020)**

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549

a) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

b) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

c) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, n. 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, numero 7.

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)**

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

Al presente art. si applicano le modifiche apportate dalla L. 161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

**Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 – Ter c.p.)**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati,

informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante;

### **Concussione (art. 317 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

### **Corruzione per un atto d'ufficio – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – Circostanze aggravanti – Induzione a dare o premettere utilità – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (Artt. 318 modificato da L. 3 del 9 gennaio 2019, 319, 319 bis, e 320 c.p. modificati da L. 69 del 27 maggio 2015 e 319 – quater c.p. modificato dal D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020)**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

La pena è stata aumentata dall'art. 1 della legge n. 3 del 9 gennaio 2019.

### **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario

ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

### **Circostanze aggravanti (art. 319 – bis c.p.)**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

### **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Al presente art. si applicano le modifiche apportate dalla L. 161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

### **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320)**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Al presente art. si applicano le modifiche apportate dalla L. 161/2017 al codice delle leggi antimafia e della prevenzione previste di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

### **Corruzione in atti giudiziari (art 319 – ter c.p.)**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a

quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni

### **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le stesse pene previste dagli Artt. 318, 319 319 bis, 319 ter, 320 si applicano a chi dà o promette al pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio il denaro o altre utilità.

### **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Chiunque offre o promette denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altre utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

### **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p. modificato da L. 3 del 9 gennaio 2019 e D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020)**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altre utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente art.; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

### **Riparazione pecuniaria (art. 322 – quater c.p. modificato dalla L. 3 del 9 gennaio 2019)**

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

### **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p. inserito dal D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020)**

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

### **Traffico di influenze illecite (art. 346 – bis c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio

delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

### **Frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.) e frode in agricoltura (art. 2 L. 898/1986) inseriti con D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020**

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 1.032.

### **Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 D.Lgs. 898/1986)**

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del Codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

### **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p. inserito dalla legge n.137 del 9 ottobre 2023)**

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103 a € 1.032.

### **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p. inserito dalla legge n.137 del 9 ottobre 2023)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103 a € 1.032.

### **I delitti contro la fede pubblica**

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito, nell'ambito del Decreto, l'art. 25-bis, che mira a punire i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo.

La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha successivamente modificato tale disposizione, introducendo, quali presupposto della responsabilità degli enti, anche i delitti in materia di strumenti o segni di riconoscimento di cui agli artt. 473 (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) del Codice penale.

Il 27 luglio 2016 inoltre è entrato in vigore il D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125 che ha apportato alcune modifiche agli artt. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) e 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata), i quali sono richiamati dall'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

### **I delitti contro l'industria e il commercio**

La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito, nel corpo del Decreto, l'art. 25 bis.1 che prevede la responsabilità degli Enti in relazione ai delitti contro l'industria e il commercio previsti dagli artt. 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater del Codice penale.

### **Reati societari**

L'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto l'art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche in relazione ai c.d. reati societari. Tali reati hanno subito un'ulteriore modifica con la L. 27 maggio 2015, n. 69, con il D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38 in tema di corruzione tra privati e poi con il D.Lgs. del 2 marzo 2023 n.19 sulle operazioni straordinarie transfrontaliere, precisamente:

### **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli Amministratori, i direttori generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi<sup>26</sup>.

### **Fatti di lieve entità (art. 2621 – bis c.c.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'art. 2621 riguardano Società che non

---

<sup>26</sup> Il testo previgente così recitava "Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli Amministratori, i direttori generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa."

superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della Società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

### **False comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.)**

Gli Amministratori, i direttori generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle Società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le Società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le Società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le Società che controllano Società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le Società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

### **Falso in prospetto (art. 173 – bis TUF)**

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

### **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Gli Amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica prevede, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Si precisa che soggetti attivi sono gli Amministratori. La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli Amministratori nell'interesse della Società, implicando in tal modo la responsabilità dell'ente.

### **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli Amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli Amministratori nell'interesse delle Società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più complesso si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una Società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati in capo a un'altra Società del gruppo, recando danno a questa ultima. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dei suoi Amministratori.

### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle Società controllante (art. 2628 c.c.)**

Gli Amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli Amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata attuata la condotta, il reato è estinto.

### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre Società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che soggetti attivi sono gli Amministratori. Si configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli Amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale. Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una Società in floride condizioni economiche e un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima Società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale. Essenziale appare dunque il richiamo, indirizzato in particolare agli Amministratori, al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della Società.

### **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)**

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'art.

2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla Società o a terzi”.

### **Interessi degli Amministratori (art. 2391 c.c.)**

“L'amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione”

### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Gli Amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

### **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli Amministratori, i direttori generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i

liquidatori, di Società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della Società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

### **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli Amministratori, ai direttori generali, ai Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di Società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena

stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli Amministratori, ai direttori generali, ai Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di Società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

### **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

### **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Anche con riferimento a tale fattispecie di reato la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Gli Amministratori, i direttori generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri

soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli Amministratori, i direttori generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza<sup>27</sup>.

### **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del Decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19)**

Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29, forma documenti in tutto o in parte falsi,

---

<sup>27</sup> Comma aggiunto dall'art. 101, comma 1, D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, a decorrere dal 16 novembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1 del medesimo D.lgs. 180/2015.

altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

### **Delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**

Con Legge n. 7/2003 è stato introdotto l'art. 25-quater, con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche alla commissione di alcuni delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

A differenza delle altre tipologie di reato richiamate dal Decreto, tuttavia, l'art. 25-quater non individua tassativamente le fattispecie di reato dalle quali scaturisce la responsabilità dell'ente ma opera invece un rimando ai reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale, dalle Leggi Speciali e a quei delitti commessi violando l'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo firmata a New York il 9 Dicembre 1999.

### **Delitti contro la personalità individuale**

Con legge 11 agosto 2003, n. 228 è stato introdotto l'art. 25-quinquies, con il quale la responsabilità degli enti viene estesa alla commissione dei delitti contro la personalità individuale, in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù e di pornografia minorile, e precisamente:

#### **Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)**

Si tratta di un'ipotesi di reato che si configura nei confronti di chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o

approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

### **Prostituzione minorile (art. 600 – bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

### **Pornografia minorile (art. 600 – ter c.p.)**

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 24.000 a € 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549 a € 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500 a € 6.000.

Ai fini di cui al presente art. per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

### **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)**

Si tratta di una fattispecie di reato che punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 e € 154.937.

### **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

Tale ipotesi di reato punisce con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

### **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

### **Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)**

Punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

### **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro o cd “Caporalato” (art. 603 – bis c.p.)**

La legge 29 ottobre 2016 n. 199<sup>28</sup> ha provveduto alla riscrittura dell'art. 603-bis del c.p. introducendo, contestualmente, tale fattispecie tra i reati-presupposto di cui l'art. 25-qui quies.

La modifica apportata da tale Legge e la relativa introduzione tra i reati-presupposto rappresentano un elemento di importante innovazione. Infatti, l'art. 603-bis Cod. Pen., punisce due diverse condotte:

1. l'attività di intermediazione posta in essere dal caporale e, nello specifico, la condotta di chi recluta manodopera, approfittando dello stato di bisogno altrui, allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento;

---

<sup>28</sup> Legge 29 ottobre 2016, n. 199, rubricata “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”

2. la condotta di chi utilizza, assume ovvero impiega manodopera, anche attraverso l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno. Prevedendo, in tal modo, la responsabilità anche del datore di lavoro che si configura in maniera autonoma e indipendente rispetto all'attività di intermediazione.

Di talché si rileva che, in entrambi i casi, al fine di perfezionare la fattispecie criminosa, risulta sufficiente la sussistenza dell'approfittamento dello stato di bisogno altrui.

Una caratteristica fondamentale è rappresentata anche dalla previsione degli elementi della violenza e della minaccia non più quali elementi costitutivi del reato ma quali condizioni affinché possa essere applicata l'aggravante.

Al fine di integrare tale fattispecie di reato, il comma 3, dell'art. 603-bis, indica espressamente degli indici di sfruttamento, specificando che alla fine della configurazione del reato è sufficiente la sussistenza di una sola di tali condizioni.

Tali indici sono:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

Tale condizione richiede la corresponsione di una retribuzione palesemente difforme ai minimi salariali previsti dalla Contrattazione Collettiva di riferimento per lo svolgimento di determinate mansioni.

A prescindere dalle previsioni della Contrattazione Collettiva, al fine di integrare tale condizione, appare sufficiente una sproporzione tra la retribuzione e il lavoro effettivamente prestato.

2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

Tale condizione rimanda alla disciplina lavoristica di cui il D.Lgs. 66/2003<sup>29</sup> che stabilisce il numero massimo di ore, anche straordinarie, che possono essere

---

<sup>29</sup> Decreto Legislativo 8 aprile 2001 n° 66 rubricato "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro."

svolte da ogni lavoratore nonché i periodi di riposo e di aspettativa obbligatoria.

Premesso poi che, così come nella condizione precedente, non viene più richiesta la “sistematicità” della condotta ma tale requisito è stato sostituito dalla “reiterata” violazione, si ritiene sufficiente la mera ripetizione della condotta nel tempo.

3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

In tal caso, al fine di integrare detto indice, è sufficiente l'accertamento di più di una violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro di cui il D.Lgs. 81/2018, senza richiedersi la sistematicità o gravità di tali violazioni.

4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Inoltre, sono previste delle aggravanti specifiche che comportano un aumento della pena:

- il reclutamento di un numero superiore a 3 lavoratori;
- il reclutamento di uno o più lavoratori di età inferiore a quella lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo.

In relazione alla commissione di tali delitti, il D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-quinquies prevede:

- i) per i delitti di cui agli artt. 600, 601, 602 e 603 bis la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- ii) per i delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- iii) per i delitti di cui agli artt. 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, 600-quater, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

## **Abusi di mercato**

Con Legge n. 62 del 2005 (c.d. Legge Comunitaria) e Legge 262 del 2005 (c.d. Legge sul risparmio) il novero dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ha subito un ulteriore ampliamento con conseguente estensione della responsabilità amministrativa dell'Ente, ove ne sussistano i presupposti. Nello specifico, la prima ha introdotto l'art. 25-sexies che prevede la punibilità dell'Ente nel cui interesse o vantaggio siano commessi i c.d. reati di "market abuse", e precisamente i reati di:

### **Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Testo unico della finanza)**

La fattispecie punisce chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La fattispecie punisce, inoltre, i soggetti che, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compiono taluna delle azioni di cui sopra: c.d. *criminal insider* (è il caso, ad esempio, del pirata informatico che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una Società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate price sensitive e la utilizzi a scopi speculativi).

### **Manipolazione del mercato (art. 185 Testo unico finanza)**

La fattispecie punisce chiunque diffonde notizie false (c.d. aggio taggio informativo) o attua operazioni simulate o altre artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (ammessi

o per i quali si sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, c.d. aggio taggio negoziativo). Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, preme ribadire che questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati.

La medesima Legge n. 62 del 2005 ha, inoltre, all'art. 187-quinquies Testo unico della finanza, previsto una nuova forma di responsabilità per l'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio degli illeciti amministrativi di:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 185-bis Testo unico della finanza)
- Manipolazione del mercato (art. 185-ter Testo unico della finanza)

Le legge n. 262 del 2005 ha inoltre previsto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione al reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.).

### **Delitti in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

La Legge 9 gennaio 2006, n.7 ha introdotto nell'art. 25-quater.1 del Decreto la nuova fattispecie di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 c.p.), la cui commissione nell'interesse o a vantaggio dell'Ente può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente stesso. La norma – evidentemente diretta a scoraggiare pratiche di mutilazione attuate, anche nel nostro Paese, per motivi di carattere culturale o religioso – sanziona il fatto di chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi sessuali femminili, o comunque una lesione agli stessi.

### **Reati transnazionali di associazioni a delinquere, traffico di migranti, intralcio alla giustizia**

La Legge n. 146 del 2006, nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea

generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità per gli enti per i reati transnazionali di:

**Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)**

La norma punisce la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

**Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 – bis c.p.)**

Tale norma punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione si definisce di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva al fine di commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

**Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43)**

**Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309)**

**Traffico di migranti (art. 12, co. 3, 3 – bis, 3 – ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)**

**Intralcio alla giustizia, nella forma dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e del favoreggiamento personale (art. 377 – bis e 378 c.p.)**

La Legge in esame contemplava altresì la responsabilità degli enti con riguardo a reati concernenti il riciclaggio, purché commessi in via transnazionale: l'art. 64 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, nell'introdurre nel Decreto l'art. 25-octies, ha abrogato tale previsione.

Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

**Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (c.d. reati infortunistici)**

L'art. 9 della Legge n. 123 del 2007 ha introdotto l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 che prevede la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In particolare, la norma richiamata espressamente prevede:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590, comma 3, c.p.).

Il successivo art. 300 del D.Lgs. 30 aprile 2008, n. 81 ha sostituito l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 con il seguente:

**art. 25-septies (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).**

In relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'art. 589 del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'art. 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

**Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**

Il D.Lgs. 231/2007, entrato in vigore il 29 dicembre 2007, prevede l'introduzione dell'art. 25-octies che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità

di provenienza illecita. In particolare, la norma richiamata espressamente prevede:

#### **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità;

#### **Riciclaggio (art. 648 – bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 ad € 25.000 (pena aggravata dall'art. 3, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186). La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale;

#### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da € 5.000 ad € 25.000 (pena aggravata dall'art. 3, comma 2, L. 15 dicembre 2014, n. 186).

Con Legge 15 dicembre 2014, n. 186 all'art. 3, comma 3 è stata inserito, nel novero dei reati presupposto, un'ulteriore fattispecie di reato che, qualora ne sussistano i presupposti, configura la responsabilità dell'ente:

#### **Autoriciclaggio (art. 648 – ter 1 c.p.)**

Si tratta di una fattispecie di reato che si realizza nei confronti di chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali

o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000 a € 25.000. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500 a € 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

### **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**

Il 14 dicembre 2021 è entrato in vigore il D.Lgs. 184/2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/713, che ha introdotto un nuovo reato presupposto per la responsabilità delle persone giuridiche: "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" (art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001).

In base all'art. 1 del D.Lgs. 184/2021, devono considerarsi strumenti di pagamento diversi dai contanti tutti quei dispositivi, oggetti, record protetti immateriali o materiali, o le loro combinazioni, diversi dai contanti che, da soli o unitamente a

particolari procedure, permettono al titolare o all'utente di trasferire denaro o valori monetari, anche attraverso mezzi di scambio digitali.

Nel dettaglio, il decreto:

- estende l'applicazione dell'art. 493-ter c.p. di indebito utilizzo e la falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti che prevede che chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 310 a € 1.550. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- integra il reato di "Frode informatica" ex art. 640-ter c.p. aggiungendo un'aggravante nel caso "la condotta produca un trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale";
- introduce l'art. 493-quater c.p. di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti che punisce salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, con la reclusione sino a due anni e la multa sino a € 1.000

In tutti e tre i casi all'ente potranno essere applicate anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 D.Lgs. 231/2001, ossia l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni

funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la P.A.; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per effetto della legge n. 137 del 2023, si aggiunge infine il **Reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)** Ovvero quell'illecito penale che punisce con la reclusione da due a sei anni .chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita,

### **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**

La Legge 48/08 di ratifica della Convenzione sulla Criminalità Informatica – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del 4 aprile 2008 – ha esteso, a far data dal 5 aprile 2008, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai **reati di “criminalità informatica”**. In particolare, la citata Legge ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-bis che fa riferimento ai seguenti reati:

#### **Documenti informatici (art. 491 – bis c.p.)**

La norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria (in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti). In particolare, si precisa che si ha “falsità materiale” quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con divergenza tra autore apparente e autore reale del documento

(contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

Si ha, invece, “falsità ideologica” quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere. Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero. I documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in documenti Informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati “sensibili” in vista di una possibile attività ispettiva.

### **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 – ter c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico tout court e dunque anche quando, ad esempio, all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del personal computer altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura). La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato. Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui il soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di

proprietà di terzi (outsider hacking), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della Società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della Società stessa.

**Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

Tale reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

**Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

Tale reato si realizza qualora qualcuno allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Tale delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi qualora un dipendente si procuri un Virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento penale a carico della Società.

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra

più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto si riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

**Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

Tale norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. La condotta vietata è pertanto costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della Società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano attuate al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della Società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto omette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi

informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater c.p. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità od a ostacolarne gravemente il funzionamento.

### **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di Firma Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

## **13. Delitti di criminalità organizzata**

La Legge 94 del 15 luglio 2009 ha introdotto nel corpo del Decreto all'art. 24-ter i **reati di criminalità organizzata**, prevedendo sanzioni particolarmente elevate in caso di:

Associazione a delinquere (art. 416 c.p.) (vedi supra):

- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) (vedi supra);

- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

La legge 99 del 23 luglio 2009 ha esteso la disciplina del Decreto ad alcune fattispecie di reato inerenti ai **delitti contro l'industria e il commercio**, introducendo l'art. 25-bis.1:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

### **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

La medesima Legge 99 del 23 luglio 2009 ha altresì introdotto nel corpo del Decreto l'art. 25-novies poi modificato dalla Legge 93/2023<sup>30</sup> che prevede la disciplina di alcuni reati in materia di violazione del diritto d'autore previsti dalla Legge 633 del 1941, tra i quali la messa a disposizione del pubblico di un'opera

---

<sup>30</sup> La Legge 93/2023 ha successivamente modificato l'art. novies del D.lgs 231/2001 introducendo al comma 1 la lettera h-bis relativa ai reati di pirateria cinematografica.

dell'ingegno protetta; la duplicazione abusiva di programmi; l'utilizzo abusivo di opere dell'ingegno o dispositivi o elementi di decodificazione.

**Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 I. 633/41)**

Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'art. 171 ter è punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) (abrogata)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla

metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032 a € 5.164.

**Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633).**

Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2 si applica l'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente art. si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n.1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

**Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633)**

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

**Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies legge del 22 aprile 1941, n. 633)**

La pena di cui all'art. 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2, della presente legge.

**Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies legge del 22 aprile 1941, n. 633)**

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

La Legge del 9 agosto 2009 aggiunge un'ulteriore norma, l'art. 25-decies che disciplina il reato di "induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art. 377-bis c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

### **Reati ambientali**

Il 7 luglio 2001 con D.Lgs. n. 121 il Consiglio dei ministri ha approvato la modifica al D.Lgs. 231/2001 che prevede l'introduzione, nel novero dei reati presupposto, i **reati ambientali** estendendo così la responsabilità dell'Ente. Si tratta di un'espansione che, invero, ha trovato una sostanziale modifica con la recente Legge 22 maggio 2015, n. 68. Quest'ultima ha infatti introdotto un nuovo Titolo nel Codice penale, il Titolo VI-bis concernente i delitti contro l'ambiente.

Il legislatore ha voluto, così facendo, inasprire la responsabilità derivante da una scorretta condotta nei confronti del bene "ambiente" e, in questo periodo di grande attenzione per le conseguenze sull'ambiente dell'attività commerciale e industriale dell'uomo, il Decreto allarga la responsabilità delle imprese in materia ambientale. Il Decreto prevede, a carico delle Società, sanzioni pecuniarie, interdittive e persino la chiusura definitiva dell'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e attività di inquinamento doloso dei mari.

Nell'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 si prevedono i seguenti reati, provenienti da fonti assai eterogenee:

- Codice penale (artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies, 452-octies, 727-bis, 733-bis)

- violazione delle norme in materia ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006;
- violazione delle norme circa il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla L. 7 febbraio 1992, n. 150 di ratifica della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973;
- violazione delle norme in materia di misure di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente disciplinate dalla L. 549/1993;
- violazione delle norme contenute nel D.Lgs. 202/2007 in attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

Nello specifico:

- inquinamento ambientale. Si punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Ai sensi dell'art. 452-quinquies la pena è ridotta qualora tale reato sia commesso con colpa.
- disastro ambientale. Si punisce chiunque abusivamente cagioni un disastro ambientale. La norma precisa che costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Ai sensi dell'art. 452-quinquies la pena è ridotta qualora tale reato sia commesso con colpa.
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- scarico di acqua reflue industriali, senza autorizzazione e/o scarico di acqua reflue industriali inquinanti;

- illeciti nella gestione dei servizi idrici integrati, commessi dai gestori di tali servizi in materia di trattamento delle acque reflue;
- scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia;
- utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari senza preventiva autorizzazione;
- importazione, esportazione, riesportazione, vendita e trasporto, anche per conto terzi, di specie animali e vegetali in via d'estinzione o l'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativo a tali specie;
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni finalizzati all'importazione o alla vendita di specie animali e vegetali in via di estinzione;
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplare vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica;
- violazione delle norme relative alla produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, il riciclo e la commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente
- inquinamento doloso e colposo dei mari;
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Le fattispecie nel dettaglio:

**Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 - bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta\* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4. 000, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

\* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

### **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 - bis c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto\* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000.

\* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

### **Scarichi sul suolo (art. 103 D.Lgs. 152/2006)**

È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- per i casi previsti dall'art. 100, comma 3;
- per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'art. 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
- per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano

costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

- per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'art. 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e art. 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

### **Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D.Lgs. 152/2006)**

È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse

caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

- a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e art. 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

#### **Scarichi in reti fognarie (art. 107 D.Lgs. 152/2006)**

Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2.

#### **Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D.Lgs. 152/2006)**

Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella

stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

**Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 comma 2 D.Lgs. 156/2006)**

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro comma 2, quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

**Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137 comma 3 D.Lgs. 152/2006)**

Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

**Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art.137 comma 5 D.Lgs. 152/2006)**

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità

competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da € 3.000 a € 30.000. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000 a € 120.000.

Comma 5 (secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000 a € 120.000 comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis).

#### **Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137 comma 11 D.Lgs. 152/2006)**

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

#### **Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137 comma 13 D.Lgs. 152/2006)**

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

#### **Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 D.Lgs. 152/2006)**

È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

- a) siano rispettate le condizioni di cui all'art. 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'art. 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 177, comma 4.

#### **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 1 D.Lgs. 152/2006)**

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

### **Discarica non autorizzata (art. 256 comma 1 D.Lgs. 152/2006)**

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

### **Miscelazione di rifiuti (art. 256 comma 5 D.Lgs. 152/2006)**

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

### **Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 comma 6 D.Lgs. 152/2006)**

Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a

quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

#### **Bonifica dei siti (art. 257 comma 1 D.Lgs. 152/2006)**

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

#### **Bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257 comma 2 D.Lgs. 152/2006)**

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

#### **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 D.Lgs. 152/2006)**

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del Codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

### **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006)**

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da mille cinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

### **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)**

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

### **Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006)**

Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione

Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

**Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 comma 1 legge 150/1992)**

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

**Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 comma 7 L. 549/1993)**

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente art. è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

**Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 comma 1 e 2D.Lgs. 202/2007)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000 ad € 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000 ad € 80.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore

della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000 ad € 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000 ad € 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

### **Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)**

È unito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a € 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

### **Delitti colposi contro l'ambiente (art.452 - quinquies c.p.)**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

### **Circostanze aggravanti (art. 452 – octies c.p.)**

Quando l'associazione di cui all'art. 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo art. 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'art. 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo art. 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

### **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 – sexies c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a € 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

### **Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare**

L'art. 25-duodecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della Società in relazione ai reati dell'art. 2, c. 1 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 nel caso in cui si utilizzino dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o addirittura scaduto. Il 4 novembre 2017 è stata pubblicata in G.U. la Legge n. 161

del 17 ottobre 2017 (con entrata in vigore il 19 novembre 2017) che ha apportato modifiche anche al testo del D.Lgs. 231/01 ed in particolare all'art. 25-duodecies relativo all'illecito amministrativo di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" aggiungendo all'unico comma di questo art. ulteriori tre (1-bis, 1-ter e 1-quater), volti a sanzionare alcune condotte di immigrazione clandestina. L'art. 30 comma 4 della legge introduce sanzioni pecuniarie e interdittive ex D.Lgs. 231/01 in relazione alla commissione dei delitti di "procurato ingresso illecito" e di "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina", disciplinati dall'art. 12 del D.Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione).

### **Razzismo e xenofobia**

Il 12 dicembre 2017 è entrato in vigore il nuovo art. 25-terdecies, dedicato alla prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia (introdotto dalla L. 167/2017, legge europea 2017)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'art. 604-bis del Codice penale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo primo marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

### **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)**

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

### **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

(art. 25 – quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001, art. aggiunto dalla L. n. 39/2019)<sup>31</sup>;

L'art. 1 L 401 /1989 modificato dal D.L. 22 agosto 2014, n.119 così recita:

1. Chiunque offre o promette denaro o altre utilità' o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana

---

<sup>31</sup> Il 17 maggio 2019, con la legge n. 39/2019 viene introdotto l'art. 25 – quaterdecies all'interno della disciplina del D.lgs. 231/2001. Sanziona i seguenti reati: frodi in competizioni sportive (art.1 L. n. 40/1989), esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4. L. n. 401/1989)

per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 1.000 a € 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altre utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da € 10.000 a € 100.000.

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a € 516. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza

qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 500 a € 5.000. (Comma così modificato prima dall'art. 11, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi dall'art. 11, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e, infine, dal comma 23 dell'art. 24, L. 7 luglio 2009, n. 88).

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda euro 51 a euro 516. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. (Periodo aggiunto dall'art. 7, comma 3-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione).

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 a euro 516.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente art. sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero. (Comma aggiunto dall'art. 37, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388).

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'art. 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente art. si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. (Comma aggiunto dall'art. 37, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così modificato dal comma 539 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266).

L'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le condotte della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art.25-quaterdecies del D.Lgs. n.231/2001.

In merito alla frode in competizioni sportive in un primo momento si auspicò di reprimere tali condotte mediante norme di diritto sportivo che proibissero espressamente ai tesserati di scommettere allo scopo di trarne profitto; in un secondo tempo, il Legislatore italiano, con la normativa L. 401/1989, decise di intervenire sul piano statale, introducendo una specifica legge che elevava a rango di illeciti penali le condotte di cui sopra, al fine di contrastarne e reprimerne la frequenza.

Le Società sportive possono rispondere delle condotte illecite di frode sportiva poste in essere dai propri affiliati, solo sul piano disciplinare, in quanto i regolamenti di giustizia sportiva di ciascuna federazione prevedono disposizioni volte a sanzionare i club che "consentano o non impediscano che altri attuino, in

qualsiasi modo e forma, atti o comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un ingiusto vantaggio in classifica.

La normativa (art.1 L.401/1989) tende pertanto a reprimere condotte illecite volte a nuocere, il più delle volte, interessi finanziari pubblici e che possono costituire i prodromi delle fattispecie di corruzione e di frode.

Gli Statuti e i regolamenti federali da parte loro, in particolare, devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del “fair play”, la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all’uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione.

Per l'esercizio abusivo del gioco del lotto o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, per l'organizzazione di scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Coni, dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unire, per l'esercizio di giochi d'azzardo a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, la normativa (art.4 L.401/1989) tende pertanto a reprimere condotte illecite volte a nuocere, il più delle volte, interessi finanziari pubblici e che possono costituire il manifestarsi delle fattispecie di corruzione e di frode.

### **Reati tributari**

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'art.25-quinquiesdecies del D.Lgs. n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Altrettanto dicasi per i delitti di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto.

I reati inseriti nell'art.25-quinquiesdecies in una prima fase dall'art. 39 D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con la Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 sono stati:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - art. 2 D.Lgs. 74;
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - art. 3 D.Lgs. 74;
  - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - art. 8 D.Lgs. 74;
  - Occultamento o distruzione di documenti contabili - art. 10 D.Lgs. 74;
  - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - art.11 D.Lgs. 74;
- Mentre quelli inseriti da D.Lgs. 75 del 14 luglio 2020 sono:
- Dichiarazione infedele -art.4 D.Lgs. 74/2000;
  - Omessa dichiarazione -art.5 D.Lgs. 74/2000;
  - Indebita compensazione - art.10-quater D.Lgs. 74/2000.

L'azienda è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

**Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)**

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

**Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- L'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- L'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli

elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

**Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs. 75 del 14 luglio 2020)**

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene

conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Per il delitto di dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

**Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs. 75 del 14 luglio 2020)**

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al Modello prescritto.

Per il delitto di omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

**Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 D.Lgs. 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)**

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

#### **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10 D.Lgs. 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

#### **Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74 inserito da D.Lgs. 75 del 14 luglio 2020)**

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Per il delitto di indebita compensazione, previsto dall'art. 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 2, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

#### **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11 D.Lgs. 74)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 2, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

## **I reati di Contrabbando (diritti di confine)**

### **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282)**

La fattispecie di reato si configura con l'introduzione di merci estere attraverso il confine terrestre in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni stabiliti dall'art. 16 del D.P.R.43.

#### **Art.16. (Passaggio della linea doganale).**

Le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti. Nei casi in cui nel punto di attraversamento stabilito non esista una dogana o una sezione doganale o un posto doganale, il trasporto fra il punto stesso e la località sede dell'ufficio doganale competente deve avvenire, sia per le merci in entrata sia per quelle in uscita, lungo le vie all'uopo prescritte in base al primo comma dell'art. 9. Il capo della circoscrizione doganale, con provvedimento motivato, può vietare o limitare il movimento delle merci nei punti di attraversamento della linea doganale durante le ore notturne; può altresì vietare o limitare l'esecuzione, durante le ore predette, di operazioni di carico, scarico o trasbordo di merci nei porti o punti di approdo e negli aeroporti internazionali.

Si riporta il testo dell'art. 282 del D.P.R.43:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

a) Introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;

- b) Scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) È sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) Asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'Art. 90;
- e) Porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) Detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

### **Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283)**

La fattispecie di reato si configura con l'introduzione, attraverso i laghi di confine, di merci estere senza presentare la documentazione di transito e di importazione alla più vicina dogana nazionale di confine.

L'art. 102 del D.P.R.43 intima, infatti, ai capitani delle imbarcazioni di corredare le merci estere dai prescritti documenti di transito o di importazione e di presentarle immediatamente alla più vicina dogana nazionale, tranne i casi in cui si tratti di navi con ufficio doganale a bordo.

Art. 102. (Arrivi da laghi).

I capitani delle navi che trasportano merci nel lago Maggiore o nel bacino di Porlezza del lago di Lugano, perché siano introdotte nello Stato, debbono presentarle ad una delle estreme dogane nazionali e non possono attraversare le acque nazionali dei detti laghi se le merci a bordo non sono scortate da bolletta di importazione o di cauzione, a norma degli articoli 133 e 141.

Le merci in arrivo nelle acque del lago di Lugano comprese tra le sponde nazionali e le sponde estere devono dai capitani essere trasportate direttamente e presentate alle dogane stabilite sulle sponde costituenti la linea doganale ai sensi dell'art. 1; quelle in arrivo nel bacino di Porto Ceresio devono, dai capitani, essere trasportate direttamente e presentate alla dogana omonima.

Sono esenti da detti obblighi i capitani delle navi che hanno ufficio doganale a bordo.

Lungo le sponde nazionali dei suddetti tratti del lago di Lugano è proibito ai capitani, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore, di stare alla cappa, di bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci, dove non sono uffici doganali.

Si riporta il testo dell'art. 283 del D.P.R.43:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) Che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'art.;

b) Che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

### **Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284)**

La fattispecie di reato, a differenza della precedente per il fatto di essere riferita alla movimentazione delle merci per via mare, si configura a carico del capitano della nave nel non rispetto delle indicazioni contenute:

nella sezione terza "Arrivi da mare" del D.P.R.43:

Art.104 (Divieti di approdo e di sosta delle navi)

Art.105 (Obbligo del manifesto del carico. Vigilanza)

Art.106 (Requisiti del manifesto del carico)

Art.107 (Presentazione del manifesto del carico)

Art.108 (Presentazione del manifesto di partenza delle dogane estere)

Art.109 (Termine per la consegna del manifesto)

Art.110 (Effetti della mancanza del manifesto)

Art.111 (Sbarco e presentazione delle merci)

Art.112 (Trasbordo delle merci)

Nella sezione seconda "Uscita per via di mare" del D.P.R.43:

Art.120 (Manifesto di partenza rilasciato dalle dogane nazionali)

Art.121 (Dispensa dal manifesto di partenza. Lasciapassare per manifesto e manifesto con validità trimestrale)

Art.122 (Stazza netta delle navi)

E in altre disposizioni del D.P.R. 43:

Art.129 (Esonero dall'obbligo della compilazione e della presentazione dei manifesti delle navi e degli aeromobili)

Art. 141 (Bolletta di cauzione e lasciapassare di merci estere)

Art.146 (Spedizione di merci in transito)

Art.16 (Passaggio della linea doganale)

Art.30 (Esercizio della vigilanza nella zona marittima)

Art.254 (Imbarco e trasbordo di provviste di bordo sulle navi)

Si riporta il testo dell'art. 284 del D.P.R.43:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) Che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;

b) Che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;

c) Che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

d) Che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) Che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

f) Che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'Art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

### **Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285)**

La fattispecie di reato si configura a carico del comandante dell'aeromobile nel non rispetto delle indicazioni contenute negli artt. 114,115,116 e 124 del D.P.R.n.43.

Art. 114. Atterraggi forzati degli aeromobili:

Il comandante di un aeromobile, il quale per forza maggiore attraversi il confine in un punto diverso da quelli autorizzati, deve atterrare nell'aeroporto doganale più vicino, situato sulla rotta seguita. Questa norma deve essere osservata anche quando l'aeromobile, pur avendo attraversato il confine in uno dei punti prescritti, sia nell'impossibilità, per forza maggiore, di seguire la rotta regolamentare.

Nel caso di approdo forzato fuori degli aeroporti doganali stabiliti, il comandante dell'aeromobile deve denunciare, entro il più breve termine, l'avvenuto atterraggio al più vicino ufficio doganale o comando della guardia di finanza od altro organo di polizia ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per averne autorizzazione a ripartire. L'autorità avvertita, che non sia la dogana o la guardia di finanza, deve darne immediata partecipazione ad una di queste autorità.

Art. 115. Obbligo del manifesto del carico:

I comandanti di aeromobili provenienti dall'estero devono essere muniti del manifesto del carico al passaggio del confine, salvi i casi di esonero

Il manifesto del carico dev'essere subito consegnato alla dogana e con esso deve essere presentato, per i necessari riscontri, il giornale di rotta prescritto dalle disposizioni per la navigazione aerea

Tale manifesto sarà quello autenticato dalle autorità estere, se l'aeromobile proviene da località nelle quali il manifesto sia prescritto

Quando circostanze speciali lo esigano, può essere stabilito che i comandanti di aeromobili provenienti da determinate località siano muniti di manifesto vidimato dall'autorità consolare italiana delle località stesse

Per gli aeromobili provenienti da un aeroporto dello Stato, il manifesto da presentare è quello prescritto dall'art. 124:

La dogana ha facoltà di chiedere al comandante dell'aeromobile tutti gli altri documenti di bordo.

Art. 116 Requisiti del manifesto del carico:

Il manifesto del carico deve indicare:

- a) la marca di nazionalità e quella di immatricolazione e gli altri eventuali contrassegni di identificazione dell'aeromobile
- b) il nome, il cognome, la residenza e la nazionalità del comandante e il numero del suo brevetto
- c) il luogo di provenienza
- d) l'indicazione sommaria del carico e cioè: numero, qualità e marche distintive dei colli e la natura, il peso, la provenienza e la destinazione delle merci
- e) la descrizione delle provviste di bordo (qualità dei generi e quantità netta) compresi i carburanti ed i lubrificanti
- f) il numero e specie dei documenti d'origine che accompagnano le merci

Il manifesto dev'essere scritto con inchiostro, senza correzioni, cancellature o alterazioni e dev'essere sottoscritto dal comandante o da chi per esso immediatamente dopo l'ultima iscrizione.

Non è obbligatoria l'iscrizione sul manifesto dei bagagli che portano i viaggiatori, purché non si tratti di colli commerciali. Nemmeno è richiesta l'iscrizione sul manifesto degli oggetti di dotazione; tali oggetti debbono risultare dai documenti di bordo o da apposito inventario firmato dal comandante.

Mancando anche una sola delle suddette indicazioni il manifesto non è accettato dalla dogana e, in ogni caso, agli effetti del presente testo unico si considera come non presentato.

Art. 124 Manifesto e permesso di partenza:

Il comandante di aeromobile, prima della partenza da un aeroporto doganale dello Stato, è obbligato a presentare alla dogana il manifesto, il quale, vidimato dalla dogana medesima dev'essere da lui esibito al direttore dell'aeroporto per ottenere il permesso di partenza.

Si riporta il testo dell'art. 285 del D.P.R.43:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) Che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

b) Che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) Che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) Che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'Art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

### **Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286)**

La fattispecie di reato si configura a carico di chiunque costituisce, nei territori extra doganali di cui all'art. 2 D.P.R. n. 43, depositi di merci estere soggette a diritti di confine non previamente autorizzati o di dimensioni maggiori rispetto a quelle autorizzate.

Nella definizione di "territori extra-doganali" rientrano i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, le acque nazionali del Lago di Lugano, e sono assimilati i depositi franchi di cui agli Artt. 164,166,132, 254 del TULD.

Art. 2 (Territorio doganale e territori extra-doganali).

Il territorio circoscritto dalla linea doganale costituisce il territorio doganale.

Il mare territoriale è considerato come territorio doganale, eccetto per quanto concerne l'impiego ed il consumo dei macchinari, materiali ed altri prodotti di cui all'art. 132. Agli effetti doganali le acque marittime comprese fra il lido e le linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, sono assimilate al mare territoriale.

È altresì considerato come territorio doganale lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato.

I territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non compresi nel territorio doganale, costituiscono i territori extra-doganali.

Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti, di cui agli artt. 132, 164, 166 e 254.

Sono fatti salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle d'Aosta ed in quello della provincia di Gorizia, dichiarati "zona franca" rispettivamente con l'Art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e con l'Art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

Art. 164 (Istituzione ed esercizio dei depositi franchi)

I depositi franchi menzionati nell'Art. 2 possono essere istituiti nelle principali città marittime nonché in località interne che rivestano rilevante importanza ai fini dei traffici con l'estero.

L'istituzione e l'esercizio dei depositi franchi sono regolati dalle disposizioni del presente testo unico e, in quanto applicabili, da quelle del testo unico approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n. 726.

Art. 166 (Istituzione ed esercizio dei punti franchi)

I punti franchi menzionati nell'art. 2 possono essere istituiti con legge nelle località indicate nel primo comma dell'art. 164.

Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il commercio con l'estero, per i trasporti e l'aviazione civile e per la marina mercantile, sono stabilite le attività commerciali ed industriali che possono essere esercitate in ciascun punto franco e le disposizioni da osservarsi ai fini della disciplina doganale.

Le merci introdotte nei punti franchi possono formare oggetto delle manipolazioni usuali previste nel precedente art. 152, primo comma.

Le merci predette possono altresì formare oggetto degli altri trattamenti che per ciascun punto franco sono previsti dalle norme che ne disciplinano il funzionamento. Si osservano, in tali casi, le disposizioni stabilite nell'ultimo comma dell'art. 165 per i depositi franchi.

Art. 132 (Prodotti impiegati o consumati in mare nell'esercizio di particolari attività)

I macchinari, i materiali e gli altri prodotti destinati ad essere impiegati o consumati in mare, fuori del territorio doganale, nelle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti sottomarini di idrocarburi liquidi e gassosi e di altre sostanze minerali, nonché nella costruzione ed installazione di opere fisse e relative pertinenze per l'ormeggio, il carico e lo scarico di navi, nella posa e riparazione di cavi o tubazioni e nelle operazioni di ricupero marittimo, sono considerati, agli effetti doganali, usciti in transito, riesportazione o rispedizione, se esteri, ed in esportazione definitiva, se nazionali o nazionalizzati, anche quando vengono direttamente avviati nelle zone di impiego su natanti di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate ovvero quando, in attesa dell'imbarco, vengono introdotti nelle basi operative a terra delle imprese che eseguono i lavori predetti. Nelle basi operative a terra è consentito procedere alla manipolazione, allo assiemaggio, alla riparazione ed alla lavorazione dei macchinari, materiali e prodotti di cui al comma precedente.

Per la tutela degli interessi fiscali il Ministro per le finanze con proprio decreto stabilisce le modalità per l'istituzione e la gestione delle basi operative a terra,

disciplina il movimento dei macchinari, materiali e prodotti di cui al primo comma fra le basi predette ed i luoghi di imbarco e sbarco nonché fra tali luoghi e le zone di impiego e prescrive le misure da adottarsi per la vigilanza.

Art. 254 (Imbarco e trasbordo di provviste di bordo sulle navi)

I generi costituenti provviste di bordo imbarcati o trasbordati sulle navi in partenza dai porti dello Stato si considerano usciti in transito o riesportazione se esteri ovvero in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati.

La precedente disposizione è applicabile alle navi militari italiane solo quando debbono recarsi in crociera fuori del mare territoriale. È altresì applicabile alle unità italiane e straniere da diporto, a condizione che siano in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto estero e a condizione che la partenza avvenga entro le otto ore successive all'imbarco e sia annotata sul giornale delle partenze e arrivi per l'imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale e che, in caso di rientro in un porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il visto apposto sul giornale nautico dall'autorità marittima o doganale estera; qualora le predette condizioni non si verificano, i benefici già accordati si intendono revocati e si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi finanziarie.

Quando ragioni di sicurezza fiscale lo esigano, per l'imbarco ed il trasbordo di provviste di bordo sulle navi di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate e su quelle di qualsiasi stazza che non siano in diretta partenza per un porto estero il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può, sia in via generale sia limitatamente a determinati generi od a determinati quantitativi di essi, escludere l'applicabilità del disposto di cui al primo comma, ovvero subordinata all'osservanza di particolari norme o condizioni.

Le provviste di bordo imbarcate o trasbordate a norma dei precedenti commi possono essere consumate nel porto in esenzione dai diritti doganali, prima della partenza della nave, alle condizioni stabilite nell'art. precedente.

Nei casi in cui la disposizione del primo comma non è applicabile, i generi imbarcati si intendono destinati al consumo nel territorio doganale.

Si riporta il testo dell'Art. 286 del D.P.R.43:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

### **Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287)**

La fattispecie di reato si configura a carico dell'importatore che non destina dolosamente le merci che, pur assoggettate ad una determinata imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni consistenti appunto nella riduzione del dazio, alle particolari finalità dichiarate in sede di richiesta di autorizzazione.

Il regime delle merci la cui immissione in libera pratica è essere assoggettata a dazio ridotto a causa del loro utilizzo particolare è disciplinato dall'Art.82 C.D.C. (Codice Doganale Comunitario-Regolamento (CEE) N. 2913/92 Del Consiglio del 12 ottobre 19).

Art. 82 C.D.C.

1. Le merci immesse in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari restano soggette a vigilanza doganale. La vigilanza doganale cessa qualora non ricorrano più i presupposti per la concessione del dazio ridotto o nullo, qualora le merci siano esportate o distrutte oppure la loro utilizzazione per fini diversi da quelli prescritti per l'applicazione del dazio all'importazione ridotto o nullo sia ammessa contro pagamento dei dazi dovuti;

2. Alle merci di cui al paragrafo 1 si applicano, per quanto di ragione, gli articoli 88 e 90.

Art. 140 (Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati).

In caso di rimozione dagli usi agevolati, per qualsiasi destinazione, dei materiali e dei macchinari di provenienza estera, importati definitivamente in esenzione o con riduzione di diritti doganali ovvero con la sospensione del dazio, è dovuto il

pagamento dei diritti stessi, calcolati sulla base del valore proprio dei materiali e dei macchinari al momento della loro rimozione e con l'applicazione delle aliquote vigenti in tale momento.

Il trattamento di cui al comma precedente non può essere concesso se non a partire dal terzo anno dalla data di emissione della bolletta doganale dalla quale risulta la concessione del beneficio fiscale;

Può essere consentita la restituzione al fornitore estero, senza pagamento dei diritti doganali dei quali è stata chiesta la esenzione, la sospensione o la riduzione, dei materiali e dei macchinari di cui al primo comma non utilizzati negli usi od impieghi agevolati, oppure rimossi dagli usi od impieghi medesimi prima che sia intervenuto il riconoscimento del beneficio da parte del Ministero delle finanze;

I materiali ed i macchinari rimossi dagli usi od impieghi agevolati perché riconosciuti fuori uso, possono essere ridotti in rottami, sotto la vigilanza finanziaria ed assoggettati, agli effetti del primo comma, al trattamento proprio dei corrispondenti rottami provenienti dall'estero;

Può essere consentito il trasferimento dei materiali e dei macchinari ad altri impieghi od usi agevolati. Per tale trasferimento deve essere corrisposta l'eventuale differenza tra i diritti doganali determinati, per ciascun tributo, sulla base dei criteri indicati nel primo comma e l'ammontare dei diritti medesimi dei quali nel nuovo impiego od uso è prevista l'esenzione, la sospensione o la riduzione.

Si riporta il testo dell'art. 287 del D.P.R. 43:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

### **Contrabbando nei depositi doganali (art. 288)**

La fattispecie di reato si configura a carico di un concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata il quale vi detenga merci estere in assenza della

dichiarazione di introduzione di cui all'Art. 150 D.P.R.n.43 o tali merci non risultano dichiarate nei registri contabili del deposito doganale Art. 105 C.D.C. (Codice Doganale Comunitario-Regolamento (CEE) N. 2913/92 Del Consiglio del 12 ottobre 19).

#### **Art. 150 (Entrata delle merci in deposito)**

La domanda per l'introduzione delle merci in deposito deve essere fatta con dichiarazione scritta, in conformità dell'art. 57.

Eseguito l'accertamento, la dogana converte la dichiarazione in bolletta, facendone annotazione nei propri registri.

Per le merci introdotte nei magazzini di proprietà privata deve essere prestata una cauzione corrispondente al complessivo ammontare dei diritti dovuti e delle spese.

#### **Art. 105 C.D.C (Contabilità di magazzino)**

La persona indicata dall'autorità doganale deve tenere, nella forma approvata da detta autorità, una contabilità di magazzino di tutte le merci vincolate al regime del deposito doganale. Una contabilità di magazzino non è necessaria quando un deposito pubblico è gestito dall'autorità doganale. Fatta salva l'applicazione dell'art. 86, l'autorità doganale può rinunciare alla contabilità di magazzino quando le responsabilità di cui all'art. 101, lettere a) e/o b) incombono esclusivamente al depositante e le merci sono vincolate al regime in base ad una dichiarazione scritta nel quadro della procedura normale o ad un documento amministrativo, conformemente all'art. 76, paragrafo 1, lettera b).

#### **Art. 99 C.D.C. (Deposito doganale)**

Il deposito doganale può essere un deposito pubblico o un deposito privato. Si intende per:

- deposito pubblico un deposito doganale utilizzato da qualsiasi persona per l'immagazzinamento delle merci;

- deposito privato un deposito doganale destinato unicamente ad immagazzinare merci del depositario;

Il depositario è la persona autorizzata a gestire il deposito doganale. Il depositante è la persona vincolata dalla dichiarazione di assoggettamento delle merci al regime del deposito doganale oppure quella cui i diritti e gli obblighi di tale persona sono stati trasferiti.

Si riporta il testo dell'art. 288 del D.P.R.43:

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

### **Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289)**

Si riporta il testo dell'art. 289 del D.P.R.43:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Nota. Si intende per cabotaggio la prestazione di servizi di trasporto nazionale da parte di un'impresa stabilita in un altro Stato. Il trasporto di cabotaggio si esaurisce interamente nell'ambito nazionale con prelevamento e consegna della merce nel nostro Paese.

### **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290)**

Si riporta il testo dell'art. 290 del D.P.R. 43:

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

### **Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291)**

La fattispecie di reato si configura nelle fasi di temporanea esportazione, temporanea importazione, reimportazione e riesportazione di merci e finalizzata esclusivamente all'evasione dei diritti di confine.

(Esempio un modo fraudolento senza alcuna manipolazione delle merci è importare temporaneamente beni di un determinato genere o valore commerciale e successivamente riesportare beni inferiori per qualità o per valore commerciale).

Si riporta il testo dell'art. 291 del D.P.R.:

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

### **Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis)**

La fattispecie di reato si configura nell' introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi.

Si riporta il testo dell'art. 291-bis:

1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni;
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a € 516.

### **Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter)**

La fattispecie di reato si configura se nell'introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi sono correlati altre circostanze o comportamenti delittuosi sotto descritti.

Si riporta il testo dell'art. 291-ter:

1. Se i fatti previsti dall'art. 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata [c.p. 64].

2. Nelle ipotesi previste dall'art. 291-bis, si applica la multa di € 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni quando:

a) Nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) Nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) Il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la Pubblica Amministrazione;

d) Nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) Nel commettere il reato l'autore ha utilizzato Società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando;

3. La circostanza attenuante prevista dall'art. 62-bis del Codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del

presente art., non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

### **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater)**

La fattispecie di reato si configura quando più persone si associano per commettere i delitti previsti dall'art. 291-bis consistenti nell' introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi.

Si riporta il testo dell'art. 291-quater:

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni;
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni;
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più;
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'art. 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente art., e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente art. sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

### **Altri casi di contrabbando (art. 292)**

Si riporta il testo dell'art. 292 del D.P.R.:

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

### **Circostanze aggravanti del contrabbando (art.295)**

Si riporta il testo dell'art. 295 del D.P.R.:

1. Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

2. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) Quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) Quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) Quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la Pubblica Amministrazione;

d) Quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

3. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di € 49.993,03.

**Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, L. n. 9/2013) Costituiscono presupposto per la responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva**

**Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)**

Commette il reato in oggetto chiunque altera la struttura originale di un alimento mediante sostituzione di elementi propri dell'alimento con altri estranei lasciando loro l'apparenza originaria o forma ex novo un alimento con l'apparenza della genuinità in quanto prodotto con sostanze diverse, per qualità o quantità, da quelle che normalmente concorrono a formarlo.

L'alimento adulterato o contraffatto non si distingue da quello genuino se non tramite analisi chimico-fisiche.

Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

#### **Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)**

A differenza dell'art. 440 c.p. commette reato chi detiene e pone in commercio sostanze destinate all'alimentazione adulterate o contraffatte da chi ha commesso il precedente reato.

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre punti precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

#### **Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444-ter c.p.)**

Il reato è commesso quando si detengono o si pongono in vendita sostanze destinate all'alimentazione, di conseguenza vi rientra anche l'acqua, che non sono state modificate nella loro essenza o create con una composizione diversa, ma semplicemente per ragioni di conservazione si sono guastate, decomposte o rovinare.

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

### **Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)**

A differenza dell'art. 474 c.p. tale ipotesi di reato non riguarda i prodotti ma l'alterazione e contraffazione dei marchi e segni distintivi o alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali nazionali ed esteri.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

### **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque introduce nel territorio dello Stato, prodotti industriali con la integrale riproduzione in tutta la sua configurazione di un marchio o segno distintivo, o alterati quando la riproduzione è parziale, ma confondibile col marchio o segno originale.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a € 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

### **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103".

L'interesse tutelato dall'art. 515 c.p. è quello del leale e scrupoloso comportamento nell'esercizio dell'attività commerciale (vale a dire la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti); in questo profilo il reato è configurabile anche quando l'acquirente riceva cosa diversa da quella pattuita, rendendosene conto.

Il carattere plurioffensivo della frode in commercio sussiste anche quando la cosa richiesta dal cliente dell'esercizio commerciale non sia tutelata da un marchio o da altra speciale protezione, giacché la norma di cui all'art. 515 c.p. tutela oggettivamente il leale esercizio del commercio e, quindi, sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.

Relativamente alla condotta, la stessa si può configurare nelle seguenti fattispecie:

- Consegna di una cosa mobile per un'altra (aliud pro alio).
- Consegna di una cosa che per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita (la divergenza qualitativa deve verte su caratteristiche non essenziali, altrimenti si versa nell'ipotesi di consegna di cosa diversa, e deve riguardare la sua utilizzabilità, il suo pregio qualitativo o il grado di conservazione).

È stato ritenuto ammissibile il concorso fra il reato in esame con quello previsto dall'art. 517 c.p., di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

### **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

Il reato è commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032”.

### **Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

La condotta sanzionata è quella di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro".

La norma si pone a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, posto che, a differenza che negli Artt. 473-474 c.p., qui si puniscono condotte tipiche di falso ideologico, cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori. Infatti, l'oggetto giuridico del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 c.p., non consiste nella tutela del marchio, bensì nella tutela dell'ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori.

Ai fini della condotta configurabile il reato in oggetto, per <segno distintivo> deve intendersi estensivamente qualsiasi indicazione o simbolo, obbligatorio o meno, che dia l'esatta individuazione della merce e delle sue proprietà, rendendo edotto il consumatore compiutamente. Per origine e provenienza di un prodotto deve intendersi la provenienza del prodotto stesso da un determinato produttore e non già da un determinato luogo.

È comunque sufficiente ad integrare la suddetta condotta criminosa l'uso di un nome o marchio che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

### **Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art 517- quater c.p.)**

Il reato è commesso da chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte”.

## **1.6 Le sanzioni**

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare, le sanzioni interdittive di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto<sup>32</sup>, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

---

<sup>32</sup> Si tratta in particolare di reati contro la Pubblica Amministrazione, di taluni reati contro la fede pubblica, quali la falsità in monete, di delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di delitti contro la personalità individuale, di reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nonché di reati transnazionali.

1. l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso:

- da soggetti in posizione apicale; ovvero
- da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

2. in caso di reiterazione degli illeciti<sup>33</sup>;

3. in caso di condanna per uno dei delitti previsti dall'art. 25-septies.

Per quanto riguarda la tipologia e la durata delle sanzioni interdittive da applicare al caso concreto sarà stabilita dal giudice, il quale effettuerà una valutazione tenendo in considerazione una pluralità di elementi quali la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'Ente nonché l'attività svolta dall'Ente al fine di eliminare

o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Ai sensi dell'art. 45, D.Lgs. 231/2001 il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre l'applicazione delle sanzioni interdittive all'Ente in via cautelare qualora sussistano gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede. Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Tuttavia, le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, e, dunque, se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato

---

<sup>33</sup> L'art. 20 prevede che "si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva".

un vantaggio minimo ovvero se, il danno patrimoniale cagionato, è di particolare tenuità.

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate, nei casi più gravi, in via definitiva<sup>34</sup>.

Altresi, ai sensi dell'art. 15 del Decreto, in luogo dell'irrogazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività della Società da parte di un commissario giudiziale per un periodo pari alla sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata e purché sussistano una pluralità di condizioni<sup>35</sup>.

Per quanto concerne il mancato rispetto delle sanzioni interdittive applicate e, dunque, degli obblighi e dei divieti in esse previste, ai sensi dell'art. 23<sup>36</sup>, comporta, laddove compiuto da soggetti che svolgono attività all'interno dell'ente al quale è applicata la misura, la reclusione, nonché l'applicazione della sanzione

---

<sup>34</sup> Art. 16 del Decreto: "1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17".

<sup>35</sup> Art. 15 del Decreto: "1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. 2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. 3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. 4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. 5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva".

<sup>36</sup> 1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

amministrativa pecuniaria e della confisca all'Ente nel cui interesse o a cui vantaggio il reato è stato compiuto.

L'art. 19 del Decreto prevede che nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Qualora non sia possibile procedere alla confisca del prezzo o del profitto del reato, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In riferimento alla pubblicazione della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 18, essa può essere disposta quando sia applicata all'Ente una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, e di importo variabile tra un minimo di euro 516,44 ed un massimo di € 3.098,74. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniale dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 D.Lgs. 231/2001).

### **1.7 Delitti tentati e delitti commessi all'estero**

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti indicati nel Capo I del Decreto (artt. 24 e 25-quinquies), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni

interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione organica tra l'Ente e i soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare di c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, del Codice penale.

Inoltre, in base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati – contemplati dallo stesso Decreto – commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verifica, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente delegato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7<sup>37</sup>, 8<sup>38</sup>, 9<sup>39</sup> e 10<sup>40</sup> c.p.

---

<sup>37</sup> Art. 7 c.p.: "E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana".

<sup>38</sup> Art. 8 c.p.: "Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici."

<sup>39</sup> Art. 9 c.p.: "Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto."

<sup>40</sup> Art. 10 c.p.: "Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

### **1.8 L'autonomia della responsabilità dell'ente**

Secondo l'art. 27, comma 1, l'ente risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio o con il fondo comune. La nozione di patrimonio deve essere riferita alle Società e agli enti con personalità giuridica, mentre quella di fondo comune concerne le associazioni non riconosciute.

La disposizione in esame manifesta la volontà del legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato<sup>41</sup>, ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale sicché tale responsabilità non si estende ai soci e nemmeno agli Amministratori.

### **1.9 Le vicende modificative dell'ente**

Gli artt. 28-33 del Decreto prevedono specifiche disposizioni circa l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In particolare, il Legislatore, al fine di contemperare due esigenze contrapposte quali, da un lato evitare che l'ente ricorra a tali operazioni al fine di sottrarsi all'applicazione delle relative sanzioni e, dunque, di eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente, e, dall'altro, ha cercato di non penalizzare interventi di riorganizzazione legittimamente compiuti e privi di intenti elusivi, ha posto a fondamento di tale disciplina due principi di matrice civilistica. Tali principi sono la responsabilità patrimoniale e la continuità dell'attività societaria in capo all'ente oggetto dell'operazione modificativa. Sicché l'irrogazione delle sanzioni

---

reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.”

<sup>41</sup> Sull'autonomia delle responsabilità dell'ente sono rilevanti le disposizioni contenute nell'art. 8 del Decreto. Tale norma prevede che “la responsabilità dell'ente sussiste anche quando a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia”. Altresì, salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. All'ente è consentito rinunciare all'amnistia.

pecuniarie seguirà la disciplina civilistica dei debiti dell'ente interessato dalle vicende modificative, mentre l'irrogazione delle sanzioni interdittive sarà ancorata al ramo di attività nel cui ambito l'illecito è stato commesso. Questo trova conferma nella Relazione illustrativa al Decreto dove afferma che "il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal Codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato".

Esaminiamo nel merito le vicende modificative dell'Ente:

### **1) Trasformazione**

In caso di trasformazione, l'art. 28 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di Società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario e, dunque, senza creare una nuova Società) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Di talché l'Ente continuerà a rispondere dei reati commessi e gli saranno irrogate le sanzioni pecuniarie e interdittive che gli sarebbero state irrogate anche in assenza della vicenda modificativa.

### **2) Fusione**

In caso di fusione, che può realizzarsi sia tra Enti del medesimo tipo che tra Enti di tipo diverso, la cui disciplina è contenuta nell'art. 29 del Decreto, l'ente che risulta dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29) e, dunque, sia dei reati compiuti dagli enti originari che dall'ente incorporato.

L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle Società partecipanti all'operazione. Tale assunto lo si deduce dall'art. 2504 bis, comma 1, c.c., secondo il quale la Società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle Società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Pertanto, l'ente risultante dalla fusione, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le Società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

### **3) Scissione**

La scissione dell'ente si realizza qualora un Ente assegni – in tutto o in parte – il proprio patrimonio a una o più Società con conseguente estinzione dell'Ente solo a fronte di scissione totale.

Nello specifico, l'art. 30 del Decreto prevede che, nel caso di scissione parziale, la Società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Inoltre, stabilisce che, gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle Società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive inerenti ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, invece, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Gli artt. 31 e 32 del Decreto prevedono disposizioni comuni alla fusione e alla scissione.

L'art. 31 disciplina la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Si chiarisce, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del Decreto<sup>42</sup>, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali

---

<sup>42</sup> L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

Inoltre, prevede che, in caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire integralmente il danno e abbia messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

La possibilità di chiedere la conversione della sanzione permane anche in caso di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio.

Qualora il giudice accolga la richiesta di conversione irrognerà una sanzione pecuniaria sostitutiva di un ammontare pari da una a due volte di quello della sanzione pecuniaria inflitta all'Ente in relazione al medesimo reato.

Ai sensi dell'art. 32, il giudice può tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, inerenti a reati successivamente commessi.

La Relazione illustrativa al Decreto chiarisce che “la reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato”.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33).

Il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente. Sono, tuttavia, previste le seguenti limitazioni: (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente; (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che

risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

La Relazione illustrativa al Decreto precisa che “tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente”.

### **1.10 Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del giudice**

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Dal punto di vista strettamente processuale, il Decreto prevede quale regola la riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà, pertanto, rimanere riunito al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autrice del reato presupposto della responsabilità dell'Ente. Si tratta di una regola che trova fondamento nei principi che governano il diritto processuale: ragione di effettività, omogeneità e economia processuale.

L'accertamento della responsabilità della Società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della Società;
- accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati. Tale sindacato, da parte del giudice, deve avvenire attraverso un criterio c.d. ex ante cioè il giudice si deve collocare, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato

l'illecito per giudicare circa la compatibilità del Modello adottato con la realtà in cui questo deve operare.

## **CAPITOLO 2**

### **IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO**

#### **2.1 L'oggetto sociale**

La Società ha per oggetto la fusione e la lavorazione anche meccanica di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché il relativo commercio.

Essa potrà anche compiere tutte quelle operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione, necessarie e/o utili per il conseguimento dello scopo sociale; potrà anche assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre Società ed imprese.

#### **2.2 La Governance**

S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. ha adottato il sistema di Governance tradizionale con i seguenti organi: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

#### **2.3 L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge e dallo Statuto.

#### **2.4 Il Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Esso può compiere tutti gli atti, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva tassativamente all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri, anche non soci, che durano in carica non oltre tre esercizi e precisamente fino alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Alla sostituzione degli Amministratori che per qualsiasi causa cessano dall'ufficio devono provvedere fino alla prossima assemblea gli Amministratori rimasti in carica con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Verificandosi la cessazione dalla carica della metà degli Amministratori per qualsiasi causa, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla ricostituzione da parte dell'Assemblea convocata d'urgenza dal Consiglio di Amministrazione. Dal momento del verificarsi della causa di decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione fino alla sua ricostituzione, gli Amministratori possono compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge, in modo tassativo, riservati all'assemblea degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione si radunerà tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta scritta e motivata del Collegio Sindacale o di due Amministratori.

Le convocazioni verranno fatte dal Presidente, di norma con lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima e, in caso di urgenza, per telegramma, fax o posta elettronica, almeno un giorno prima, ad ogni membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza di un numero di consiglieri non inferiore alla metà e le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti senza computare gli assenti. In caso di parità di voto prevarrà la deliberazione adottata con il voto del Presidente. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno risultare da apposito verbale portante la firma del Presidente o di chi ne fa le veci e del segretario. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente, e un Vicepresidente, previa determinazione degli emolumenti e dei

rimborsi spese, sentito il parere del Collegio Sindacale. Questi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre eleggere un segretario anche non consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi membri uno o più Amministratori delegati, ed eventualmente un comitato esecutivo, fissandone le attribuzioni e le retribuzioni. La carica di Presidente o di Vicepresidente può cumulare con quella di Amministratore Delegato. Qualora il Consiglio di Amministrazione non determini le attribuzioni degli Amministratori Delegati, essi avranno con firma libera la rappresentanza della Società per tutti gli atti di ordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare e revocare un Direttore Generale, Direttori, nonché Procuratori *ad negotia* o mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri nell'atto della nomina.

Il Presidente, il Vicepresidente, il Consigliere Delegato o i Consiglieri Delegati, se eletto o eletti, rappresentano legalmente la Società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giuridiche amministrative e tributarie per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione e di cassazione o di nominare all'uopo avvocati e procuratori e consulenti. Per gli atti connessi nonché per tutti quelli occorrenti all'esecuzione delle delibere consiliari, il Presidente, il Vicepresidente, il Consigliere Delegato o i Consiglieri Delegati hanno la firma sociale.

## **2.5 Collegio Sindacale e Società di Revisione**

Il Collegio Sindacale della Società è composto da tre Sindaci Effettivi e da due Supplenti che durano in carica tre anni e precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili.

Le attribuzioni, i doveri e le responsabilità del Collegio Sindacale sono quelli che risultano da disposizioni di legge.

Il controllo contabile è affidato, nei casi consentiti dalla legge, al Collegio Sindacale, salvo che l'assemblea ordinaria non deliberi di affidarlo ad un revisore contabile


o ad una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio inerente al terzo esercizio dell'incarico.

## 2.6 L'assetto organizzativo

La Società ha operato la scelta di dotarsi di un sistema di responsabilità incentrato su specifiche direzioni dotate di un'area di ampia autonomia gestionale.

La finalità è quella di creare specifiche aree di controllo effettivo, anche con riferimento alle problematiche di sicurezza sul lavoro, nonché di tutela ambientale che sono sanzionate a livello penale e che costituiscono aree di rischio per l'azienda.

In particolare, la struttura organizzativa aziendale è articolata in otto Funzioni di staff: Controllo di Gestione, Energy Manager, Produzione, Supply Chain Management, Direzione Commerciale, Direzione Tecnica, Amministrazione e Tesoreria, Direzione Risorse Umane. Tutte le funzioni sono coordinate dal Direttore Generale.



### Il sistema di gestione della qualità. Ambiente e sicurezza.

Nell'ambito del miglioramento dei propri processi, la Società si è dotata di Sistemi di Gestione per la Qualità e per l'Ambiente e la Salute e Sicurezza.

La Società ha inoltre sottoposto a certificazione da parte di enti terzi accreditati i propri Sistemi di Gestione, che sono risultati conformi ai requisiti previsti dagli standard internazionali applicabili, ovvero:

- UNI EN ISO 9001:2015 per la Qualità
- UNI EN ISO14001:2015 per l'Ambiente

Si sottolinea come gli strumenti e le risorse del Sistema di Gestione per la Qualità, l'Ambiente e la Salute e Sicurezza, sono funzionali non solo al perseguimento degli scopi che sono loro propri, ma anche ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 in quanto suscettibili, per loro natura, di ostacolare sia i comportamenti colposi, sia le condotte dolose che caratterizzano la commissione dei reati implicanti la responsabilità amministrativa della Società.

La particolare valenza dei presidi sopra menzionati ai fini della prevenzione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 verrà, ove necessario, specificamente evidenziata, con riferimento a ciascuna tipologia di reato a tal fine rilevante, nelle Parti Speciali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

## **CAPITOLO 3**

### **ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A.**

#### **3.1 Obiettivi perseguiti da S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. con l'adozione del Modello**

S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A., a tutela del lavoro dei propri dipendenti e nel rispetto delle condizioni relative all'esercizio del lavoro all'interno dell'azienda, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Tale iniziativa, che fa seguito all'emanazione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire uno strumento valido ed efficace al fine di prevenire la commissione di reati ed illeciti.

#### **3.2. Funzione del Modello**

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione di reati ed illeciti.

Nello specifico, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello ha come finalità quelle di:

- creare, in tutti coloro che collaborano con l'Azienda, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle prescrizioni previste da tale Modello, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A.;
- sottolineare che i comportamenti illeciti sono fortemente condannati da S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. in quanto contrari ai principi etico-sociali dell'Azienda, anche qualora tali condotte siano apparentemente vantaggiose per la stessa;
- consentire a S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. di intervenire per prevenire o contrastare la commissione di reati ed illeciti grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree di Rischio.

#### **3.3 Elementi portanti e principi ispiratori del Modello**

Devono considerarsi quali punti cardine del Modello:

- a. l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- b. la mappatura delle Aree di Rischio;
- c. la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione dei principi procedurali specifici volti a disciplinare la formazione e la corretta attuazione delle decisioni societarie in relazione ai reati da prevenire;
- d. la verifica e documentazione delle operazioni poste in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- e. il rispetto del principio della segregazione dei ruoli nella strutturazione dei processi aziendali e, in primo luogo, nelle attività di gestione delle risorse finanziarie;
- f. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- g. la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- h. l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

In particolare, il principio della segregazione dei ruoli, in forza del quale “nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo aziendale”, si pone come obiettivo quello di evitare che un dipendente si trovi nella situazione di poter nascondere errori o irregolarità, relativi ad un'operazione commessa nello svolgimento delle proprie mansioni, senza che altri colleghi impegnati nella stessa operazione riscontrino l'errore o l'irregolarità, con la fondamentale conseguenza che un'irregolarità potrebbe avvenire solamente in caso di collusione tra due o più responsabili.

Per ciò che concerne il principio della verifica e della documentazione delle operazioni, e cioè che “ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua”, il medesimo tende ad assicurare che tutte le operazioni aziendali siano autorizzate ad un predefinito livello e che siano supportate da adeguata documentazione, tale da assicurare la trasparenza delle operazioni stesse e da facilitarne in ogni momento la verifica.

### **3.4 Costruzione del Modello**

#### **3.4.1. Premessa**

L'adozione del Modello e la sua attuazione rappresentano un motivo di esenzione dalla responsabilità di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato.

L'Azienda ha, quindi, deciso di avviare una serie di attività volte a rendere il Modello conforme ai requisiti previsti dal Decreto e coerente con i principi già radicati nella propria cultura di Governance aziendale.

#### **3.4.2 Le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi di predisposizione del Modello**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dallo stesso.

Scopo di questa fase è pertanto l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e dell'individuazione preliminare dei Processi sensibili. È stata così svolta un'attività di *risk assessment*, allo scopo di identificare, analizzare e valutare i rischi con riguardo alle attività correnti, ai processi e alle tecniche di risk management in essere, e una di *risk solutions* diretta alla formulazione di proposte di miglioramento al sistema di gestione del rischio aziendale.

#### ***Risk Assessment***

Le attività realizzate hanno i seguenti obiettivi:

- ricostruire le attività tipiche delle Unità Operative di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A.
- raccogliere informazioni in merito ai rischi che interessano tali Unità Operative e sulle metodologie tecnico-organizzative per il controllo degli stessi;
- fornire una valutazione qualitativa e quantitativa in merito a severità e frequenza con cui i rischi si manifestano ed efficacia delle soluzioni di gestione e controllo del rischio in essere per le aree di criticità che presentano adeguate serie storiche di danno, es un'analisi statistica del rischio;

- individuare, a seguito di suddetta valutazione, i rischi che costituiscono le principali minacce per l'operatività aziendale.

La valutazione dei rischi, individuati a seguito dell'indagine dei processi amministrativi e produttivi, nonché della documentazione richiesta dalle normative vigenti, ha individuato dapprima le aree di rischio ed in seguito l'indice di esposizione alla commissione dei reati presupposto nelle singole attività aziendali.

### ***Risk Solutions***

L'obiettivo di questa fase consiste nel suggerire le azioni da intraprendere ai fini di prevenzione e protezione dei rischi maggiormente rilevanti. A titolo esemplificativo, tali azioni riguarderanno le famiglie di rischio:

- a. Governance, organizzazione aziendale, processi operativi e gestionali;
- b. asset (property, conservation, continuità operativa);
- c. liability (third parties, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ambiente).

### **3.5 Adozione del Modello**

L'adozione del Modello è attuata secondo i seguenti criteri:

Predisposizione e aggiornamento del Modello:

È rimesso alla S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. di predisporre e varare il Modello, in relazione alle attività poste concretamente in essere nelle Aree a Rischio, con gli adattamenti necessari a garantirne l'efficacia, considerata la specificità delle attività svolte dalla Società.

La S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. adotta altresì le 231 Guidelines previste da Confindustria.

Recepimento del Modello e controlli sulla sua attuazione:

Agli Organi Direttivi di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. è demandato il compito di provvedere mediante apposita delibera al recepimento del Modello (ovvero delle 231 *Guidelines*), secondo i criteri summenzionati e a procedere contestualmente anche alla nomina del proprio Organo di Vigilanza e Controllo.

È attribuito all'organo di Vigilanza e Controllo il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curarne il relativo aggiornamento.

Per i compiti assegnati alla funzione di controllo individuata alla luce delle 231 Guidelines si rinvia a quanto contenuto nelle suddette linee guida.

Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello:

È compito primario dell'Organo di Vigilanza e Controllo di esercitare i controlli sulle attività delle singole Società nelle Aree a Rischio. È inoltre affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di dare impulso e di coordinare sul piano generale le attività di verifica e controllo sull'applicazione del Modello stesso nell'ambito di tutte le Società per assicurare al Modello medesimo una corretta ed omogenea attuazione, nonché di effettuare, in casi particolari, specifiche azioni di verifica e controllo sulle singole Società.

### **3.6 Modifiche e integrazioni del Modello**

Le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A., in quanto il Modello si qualifica come un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma primo, lett. a del Decreto).

Le modifiche potranno essere apportate anche a seguito delle valutazioni e delle conseguenti proposte da parte dell'Organismo di Vigilanza di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A.

## **CAPITOLO 4**

### **L'ORGANO DI VIGILANZA E CONTROLLO**

#### **4.1 Organo Di Controllo (Organismo di Vigilanza o "OdV")**

Ai Sensi dell'art. 6 lett. a) del D.Lgs. 231/2001 l'Ente è esonerato dalla responsabilità se l'organo dirigente ha adottato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Tal esonero ha, quale ulteriore condizione prevista dal Decreto, l'aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento, ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6 lett. b) D.Lgs. 231/2001).

L'affidamento di tali compiti all'Organo di Vigilanza e Controllo è un presupposto indispensabile al fine di esonerare l'Ente dalla responsabilità, sia che il reato venga commesso dai soggetti al vertice dell'ente (art. 6) che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 7).

L'obiettivo di garantire un efficace attuazione del Modello viene perseguito attraverso una verifica periodica affidata all'Organo di Vigilanza ed eventuale modifica in caso di violazioni delle prescrizioni o di modifiche nell'organizzazione e dall'istituzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello (art. 7, comma 4).

Pertanto, una corretta configurazione dell'Organo di Vigilanza e Controllo necessita di una valutazione attenta dei compiti ad esso espressamente conferiti dalla legge, nonché dei requisiti che esso deve avere per poterli svolgere in maniera adeguata.

#### **4.2 I requisiti dell'Organo di Vigilanza e Controllo**

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza e Controllo sono: a) l'autonomia e l'indipendenza, b) la professionalità, c) la continuità di azione.

##### **a) autonomia e indipendenza**

si tratta di requisiti fondamentali affinché l'Organo di Vigilanza e Controllo non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della

sua attività di controllo. In caso contrario, se fosse reso partecipe di decisioni e attività operative, ne sarebbe minata l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

È necessario, pertanto, l'inserimento di tale Organo in una posizione gerarchica la più elevata possibile in staff al vertice aziendale, con la previsione di un report periodico al Consiglio di Amministrazione.

#### **b) professionalità**

L'Organo di Vigilanza e Controllo deve possedere al suo interno competenze tecnico professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere.

In merito al profilo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Organo di Vigilanza e Controllo potrà avvalersi, direttamente e/o indirettamente, di tutte le risorse che la Società ha attivato per la gestione di tali ambiti, come ad esempio il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

#### **c) continuità d'azione**

Allo scopo di garantire un'efficace e costante attuazione del Modello, l'organo di Vigilanza e Controllo si configura come una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza.

### **4.3 L'istituzione, la nomina e la revoca dell'Organo di Vigilanza e Controllo**

La S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. ha deciso, in considerazione delle prescrizioni e delle finalità previste dal Decreto, di istituire un Organo di Vigilanza e Controllo in grado di assicurare l'effettività dei controlli.

La Società ha deciso per la costituzione di un Organo di Vigilanza e Controllo nella forma collegiale, prevedendo che esso sia composto da 3 (tre) membri ed è preferita la nomina di professionisti esperti nel settore, alla luce delle loro competenze in materia e della loro onorabilità, ciò anche al fine di garantire un'ampia indipendenza ed una migliore efficacia d'azione da parte dell'OdV stesso.

Ciascun componente dell'Organo di Vigilanza non potrà essere nominato nel caso in cui:

- a. si trovi in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- b. sia imputato per uno dei reati di cui al Decreto;
- c. sia stata condannato alla reclusione a seguito di processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, ha determinato il compenso dell'Organo di Vigilanza e Controllo.

Qualora venisse a mancare l'Organo di Vigilanza e Controllo, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione con propria deliberazione.

La revoca di un membro dell'Organo di Vigilanza può avvenire:

- nel caso in cui vengano meno i requisiti necessari alla nomina;
- in caso di gravi ed accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino l'indipendenza e l'autonomia;
- se vi sia grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- in caso di violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV;
- se vi sia assenza ingiustificata dell'OdV per più di tre volte consecutive alle riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora vi siano i presupposti, potrà revocare l'organo di Vigilanza e Controllo mediante una delibera assunta con la maggioranza dei due terzi dei consensi dei consiglieri presenti con diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione nella quale delibera la revoca di un membro dell'organo di Vigilanza e Controllo, provvederà alla sua sostituzione.

L'Organo di Vigilanza e Controllo resterà in carica tre anni e sarà rieleggibile.

#### **4.4 Funzioni e poteri dell'Organo di Vigilanza e Controllo**

L'organo di Vigilanza e Controllo è chiamato ad assolvere tali compiti:

- a. vigilare sull'effettività del Modello, quindi verificare la coerenza tra i comportamenti posti in essere e quelli adottati;

- b. esaminare l'adeguatezza del Modello, cioè la sua reale (non meramente formale) capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
- c. analizzare nel tempo il mantenimento dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- d. valutare e proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche e/o aggiornamenti del Modello in conseguenza a modifiche dell'organizzazione societaria o a nuovi interventi legislativi;
- e. vigilare sulla congruità del sistema delle deleghe e delle responsabilità attribuite, al fine di garantire l'efficacia del Modello.

Dal punto di vista operativo, all'Organo di Vigilanza e Controllo, sono affidati i compiti di:

- Elaborare e implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle attività sensibili e sulla loro efficacia, in considerazione del fatto che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante dei processi aziendali;
- Raccogliere, elaborare, conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- Effettuare il monitoraggio delle attività sensibili.

A tale fine, l'organo di Vigilanza e Controllo viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree di rischio, e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale.

All'Organo di Vigilanza e Controllo devono essere segnalate, da parte di tutto il personale, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato.

Inoltre, l'Organo di Vigilanza e Controllo deve:

- condurre opportune indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;

- verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reati siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a richiedere un aggiornamento degli elementi stessi;
- promuovere iniziative al fine di diffondere la conoscenza e la comprensione del Modello stesso presso tutto il personale;
- coordinarsi con i diversi responsabili delle varie funzioni aziendali per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti.

L'organo di Vigilanza e Controllo, al fine di poter assolvere in modo esaustivo i propri compiti, ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza preventiva informativa e senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto.

Lo stesso organo di vigilanza e Controllo può giovare, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità.

Allo scopo di permettere all'Organo di Vigilanza e Controllo di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli, esso dispone di un budget annuale definito dal Consiglio di Amministrazione che è idoneo a sopportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e trasferte, aggiornamento, ecc.).

Allo stesso modo, l'Organo di Vigilanza e Controllo attua le proprie attività senza il sindacato di alcun altro organismo o struttura aziendale, rispondendo al solo Consiglio di Amministrazione.

#### **4.5 Verifiche periodiche dell'Organo di Vigilanza e Controllo e Responsabilità dei componenti dell'Organo di Vigilanza e Controllo**

L'organo di Vigilanza e Controllo, al fine di controllare la reale efficacia del Modello, è tenuto ad effettuare verifiche periodiche sugli atti societari, sui contratti di maggior rilievo conclusi dalla Società, sulle procedure, sui protocolli in aree a rischio al fine di verificarne la correttezza e la conformità alle norme e prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico.

Verranno, inoltre, effettuate verifiche a campione del funzionamento del Modello e delle procedure relative allo svolgimento delle attività ricomprese nelle aree a rischio di reato individuate dal Decreto.

L'organo di vigilanza deve curare l'aggiornamento del Modello vigilando sul rispetto delle regole contenute in esso.

L'Organo di Vigilanza deve essere portato a conoscenza della documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello e di ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

Dipendenti, Dirigenti e Amministratori sono tenuti a riferire all'Organo di Vigilanza della Società notizie rilevanti e relative alla vita della Società, nella misura in cui esse possano esporre la stessa al rischio di reati e illeciti ovvero comportare violazioni del Modello, e notizie relative al mancato rispetto delle regole contenute nel Modello o alla consumazione di reati e illeciti.

#### **4.6 Reporting dell'Organo di Vigilanza e Controllo al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale**

L'Organo di vigilanza e Controllo è tenuto ad informare con relazione scritta il Consiglio di Amministrazione su base continuativa in merito alle conclusioni emerse dall'analisi delle particolari situazioni a rischio, che richiedano il suo intervento per l'adozione di eventuali azioni correttive o conoscitive.

Ogni semestre l'Organo di Vigilanza e Controllo invierà una dettagliata relazione scritta al Consiglio di Amministrazione in merito:

- alla complessiva attività di monitoraggio, che tenga conto degli eventuali cambiamenti nell'attività, nell'organizzazione, nella legislazione;
- all'effettiva attuazione del Modello e al rispetto delle prescrizioni previste dallo stesso, circa le aree di rischio individuate;
- su eccezioni, notizie, informazioni e deviazioni dai comportamenti contenuti nel Codice Etico.

L'Organo di Vigilanza e Controllo dovrà riferire direttamente al Collegio Sindacale nel caso di reati commessi da componenti del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale.

L'Organo di Vigilanza e Controllo potrà essere convocato dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale in qualsiasi momento affinché riferisca in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche rilevate nel corso della propria attività.

#### **4.7 Reporting nei confronti dell'Organo di Vigilanza e Controllo (c.d. Flussi informativi all'OdV)**

La documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello, secondo le procedure ivi contemplate, nonché ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organo di Vigilanza e Controllo.

Devono essere obbligatoriamente inviate all'Organo di Vigilanza e Controllo le informative concernenti i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati previsti dal Decreto, le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto, i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto, le notizie circa l'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti

verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le specifiche motivazioni.

All'Organo di Vigilanza e Controllo, inoltre, deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

L'Organo di Vigilanza e Controllo esercita pertanto le proprie responsabilità attraverso l'analisi di sistematici flussi informativi periodici, ovvero istituiti all'occorrenza, trasmessi dalle funzioni che svolgono attività di controllo di primo livello e dalla struttura di Audit relativamente alle attività svolte nelle Aree di Rischio. Le suddette informazioni e la documentazione da trasmettere e/o da mettere a disposizione dell'OdV, con le relative tempistiche ed i canali informativi da utilizzare, sono individuate nelle singole Parti Speciali e/o in istruzioni operative adottate dalla Società. I contenuti di tali flussi informativi periodici potranno essere altresì condivisi nel corso di incontri che l'OdV svolge periodicamente o all'occorrenza con i Responsabili delle diverse Unità aziendali.

La violazione di tali obblighi di informazione nei confronti dell'OdV potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Al fine di agevolare i flussi informativi sopra indicati è prevista l'istituzione di canali informativi dedicati ed in particolare:

(i) casella di posta elettronica per comunicazioni inoltrate all'OdV: [OdVeredi@eredignutti.it](mailto:OdVeredi@eredignutti.it).

(ii) lettere postali o posta interna indirizzate: S.A. S.A Eredi Gnutti Metalli S.p.A. Riservato all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, Via della Volta, 201 - 25124 Brescia

I canali di cui sopra sono da intendersi per la trasmissione delle comunicazioni ordinarie. Se i segnalanti intendono mantenere riservata la propria identità e avvalersi delle tutele previste per il whistleblower di cui al Dlgs n.24/2023 devono utilizzare i canali specifici previsti di cui al paragrafo successivo.

In base al D. Lgs n.24/2023 in materia di "whistleblowing" è possibile segnalare reati o irregolarità di cui si sia venuti a conoscenza per ragioni di lavoro anche tramite gli strumenti di comunicazione a disposizione dei dipendenti previsti dall'apposita Procedura di Gestione delle Segnalazioni di Illeciti e Tutela del

segnalante (c.d. whistleblowing) di cui al paragrafo successivo, mantenendo riservata la propria identità e avvalendosi delle tutele previste per il whistleblower dal D. Lgs n.24/2023.

#### **4.8 Flussi Whistleblowing: Canali di comunicazione e gestione delle segnalazioni “protette”**

Le segnalazioni sono gestite dalla Società nel rispetto delle prescrizioni normative in materia di Whistleblowing (D.Lgs. n. 24/2023 e Direttiva UE 2019/1937) riguardanti la protezione delle persone che effettuano le segnalazioni.

Le segnalazioni in questione riguardano informazioni di violazioni che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (che non riguardano i successivi punti 2,3,4,5);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 TFUE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (merci, persone, servizi e capitali) di cui all'art. 26, par. 2 TFUE comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulla Società

o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulla Società;

- atti o comportamenti che vanificano le finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati al punto 2) 3), 4).

La gestione di tali Segnalazioni è attribuita all'Organismo di Vigilanza.

I soggetti di cui all'art. 3 del D. Lgs. 24/23 (lavoratori, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza), che nel proprio contesto lavorativo all'interno della Società sono venuti a conoscenza di informazioni sulle violazioni sopra richiamate, effettuano le segnalazioni attraverso i seguenti canali interni istituiti presso la Società:

- in forma scritta attraverso piattaforma informatica crittografata: accessibile nel web all'indirizzo <https://whistleblowing-eredignutti.digimog.it/#/>;

- in forma orale su richiesta della persona segnalante attraverso la piattaforma, mediante un incontro diretto fissato in un luogo protetto entro un termine ragionevole.

Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta, della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Si precisa, comunque, che una segnalazione presentata ad un soggetto non competente può essere considerata di whistleblowing anche nel caso in cui la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da comportamenti concludenti (per esempio dall'utilizzo di una modulistica apposita per le segnalazioni di whistleblowing o dal richiamo alla normativa in materia).

La Società assicura le misure di protezione previste dal Decreto tenuto conto delle condizioni e delle specifiche in esso contenute.

La Società vieta qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione effettuata (ad esempio licenziamento, mobbing, demansionamento, ecc.).

In ogni caso, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche svolte, sia accertata la fondatezza dei fatti segnalati, l'OdV comunica gli esiti degli approfondimenti svolti alle funzioni aziendali competenti, affinché siano intrapresi i più opportuni provvedimenti sanzionatori, secondo quanto descritto nel paragrafo "Il Sistema disciplinare" del presente documento.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, a questi è irrogata una sanzione disciplinare.

Tutte le informazioni attinenti alle Segnalazioni sono conservate per un periodo non superiore ai cinque anni.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente paragrafo e per maggiori dettagli, si rinvia alla apposita **Procedura per la Gestione di Segnalazioni di Illeciti e Misure a Tutela del Segnalante (c.d. Whistleblower)**

Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di legge, la Società pubblica, tale procedura in apposita sezione del proprio sito istituzionale <https://www.eredignutti.it/wp-content/uploads/2024/02/PAF-09-PROCEDURA-WB-2023.pdf> con lo scopo di fornire a tutte le parti che non hanno accesso alla Intranet aziendale informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni, sia interne che esterne.



## **CAPITOLO 5**

### **SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA**

#### **5.1 Premessa**

S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti. La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dall'Ufficio Risorse Umane che, secondo quanto indicato e pianificato dall'Organo di Vigilanza e Controllo, identifica la migliore modalità di fruizione di tali servizi (es., corsi di formazione, programmi di informazione, diffusione di materiale informativo).

L'attività di comunicazione e formazione è sotto la supervisione dell'Organo di Vigilanza e Controllo, cui è assegnato il compito, tra gli altri, di "promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello" e di "promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del decreto e sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali".

#### **5.2 Selezione del personale**

L'Organo di Vigilanza di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. assiste il Responsabile della Funzione Personale e Organizzazione nella valutazione dei sistemi di verifica dei requisiti del personale in fase di selezione, costantemente ispirati a principi di tipo meritatorio.

### **5.3 Formazione del personale**

La formazione del personale viene gestita dal Responsabile della Funzione personale e Organizzazione di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. in stretta collaborazione con l'Organo di Vigilanza e Controllo. Tale fase di formazione si pone come scopo quello di far conoscere il Modello adottato dalla Società e sostenere adeguatamente tutti coloro che sono coinvolti nell'espletamento di attività nelle Aree di Rischio.

A tale riguardo periodicamente la Funzione Personale e Organizzazione predispone, con la collaborazione dell'OdV, un piano di formazione che tenga in considerazione le molteplici variabili presenti nel contesto di riferimento; in particolare:

- i target (es. i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo, ecc.);
- i contenuti (es. gli argomenti pertinenti in relazione ai destinatari, ecc.);
- gli strumenti di erogazione (es. corsi in aula, e-learning, ecc.);
- i tempi di erogazione e di realizzazione (es. la preparazione e la durata degli interventi, ecc.);
- l'impegno richiesto ai destinatari (es. tempi di fruizione, ecc.);
- le azioni necessarie per il corretto sostegno dell'intervento (es. promozione, supporto dei capi, ecc.);
- specifiche esigenze emesse in relazione alla peculiare operatività aziendale di riferimento.

Il piano deve prevedere:

- una formazione di base e-learning per i dipendenti;
- specifici interventi di aula per le persone che lavorano nelle strutture in cui maggiore è il rischio di comportamenti illeciti oltre che incontri mirati con il management ed i componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.

I contenuti formativi sono aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa e del Modello: pertanto qualora intervengano modifiche rilevanti (es. estensione della responsabilità amministrativa dell'Ente a nuove tipologie di reati), si procede ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione.

I corsi di formazione predisposti per i Dipendenti devono avere frequenza obbligatoria: è compito del Responsabile della Funzione Personale e Organizzazione di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. informare l'Organo di Vigilanza e Controllo sui risultati - in termini di adesione e gradimento - di tali corsi, con la collaborazione dei Responsabili ai vari livelli che devono farsi garanti, in particolare, della fruizione dei prodotti "remoti" da parte dei loro collaboratori.

L'ingiustificata mancata partecipazione ai suddetti programmi di formazione da parte dei Dipendenti comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo verifica periodicamente lo stato di attuazione del piano di formazione ed ha facoltà di chiedere controlli periodici sul livello di conoscenza, da parte dei dipendenti, del Decreto, del Modello e delle sue implicazioni operative.

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- partecipare ai corsi di formazione, differenziati in considerazione dei diversi Processi sensibili.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società intende promuovere e agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

A cura dell'Ufficio Risorse Umane ogni dipendente deve ricevere una sintesi dei principi fondamentali del Modello accompagnata da una comunicazione che espliciti il fatto che il rispetto dei principi ivi contenuti è condizione per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro.

La copia sottoscritta dal dipendente di tale comunicazione dovrà essere tenuta a disposizione dell'Organo di Vigilanza e Controllo da parte dello stesso Ufficio Risorse Umane.

Ai componenti degli organi sociali, al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. sarà resa disponibile copia cartacea della versione integrale del Modello.

Ai nuovi Dirigenti e ai nuovi componenti degli organi sociali sarà consegnata copia cartacea della versione integrale del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza del Modello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

L'Ufficio Risorse Umane è responsabile degli adempimenti di cui ai precedenti capoversi.

L'Organo di Vigilanza e Controllo si riserva di promuovere ogni attività di formazione che riterrà idonea ai fini della corretta informazione e sensibilizzazione in azienda ai temi e ai principi del Modello.

#### **5.4 Selezione di Fornitori e Partner**

S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. adotta appositi sistemi di valutazione per la selezione di Fornitori e Partner.

#### **5.5 Informativa a Fornitori e Partner**

Ai Fornitori e Partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società. Ai medesimi potranno essere altresì fornite apposite

informativa sulle politiche e procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello.

### **5.6 Obblighi di vigilanza**

Tutti gli Esponenti Aziendali cui sono attribuite funzioni direttive hanno l'obbligo di svolgerle con la massima attenzione e diligenza, segnalando all'OdV, eventuali irregolarità, violazioni o inadempimenti riscontrati nel comportamento degli Esponenti Aziendali che ad essi riportano.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, l'Esponente Aziendale coinvolto potrà essere sanzionato in conformità alla propria posizione all'interno della Società secondo quanto previsto al successivo capitolo 6.

## **CAPITOLO 6**

### **IL SISTEMA DISCIPLINARE**

#### **6.1 Funzione del sistema disciplinare**

Il Decreto indica, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dallo stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate a ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dall'eventuale svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

#### **6.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati**

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, del Codice civile (diligenza del prestatore di lavoro) quindi la violazione da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare. Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze in conformità al CCNL applicabile allo specifico dipendente interessato dalla procedura. Qualora, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile proporzionalmente alla gravità della violazione.

Più in particolare, sul presupposto dell'accertamento della violazione, ad istanza dell'Organismo, e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, il responsabile della Direzione Risorse Umane individua, analizzate le motivazioni del dipendente, la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento.

Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, il responsabile della Direzione Risorse Umane comunica l'irrogazione di tale sanzione all'Organismo.

L'Organismo e il responsabile delle Risorse Umane provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare, nonché le procedure, disposizioni e garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dallo specifico CCNL applicabile in materia di provvedimenti disciplinari.

### **6.3 Violazioni del Modello e sanzioni**

In linea con quanto stabilito dalla normativa e nel rispetto dei principi di tipicità delle violazioni e delle sanzioni, S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi in capo alla Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti, che costituiscono violazione del Modello, con le connesse sanzioni, sono i seguenti:

<b>COMPORAMENTO</b>	<b>SANZIONE</b>
Violazione di una delle procedure interne previste dal Modello o adozione nei Processi sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.	Ammonizione verbale

Ripetuta violazione delle procedure previste dal Modello o nell'adottare, nei Processi sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello	Ammonizione scritta
Violazione delle procedure interne previste dal Modello, o adozione nei Processi sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, con esposizione dell'integrità dei beni aziendali a una situazione di oggettivo pericolo	Multa non superiore all'importo orario massimo di multa indicato dal CCNL applicabile
Violazione delle procedure interne previste dal Modello, o adozione nei Processi sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, con danno alla Società essendo stati compiuti atti contrari all'interesse della stessa, ovvero recidiva del lavoratore oltre la terza volta nell'anno solare delle mancanze di cui ai primi tre punti	Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo non superiore a quanto indicato nel CCNL applicabile
Violazione delle procedure interne previste dal Modello, adozione nei processi sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale	Licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.

<p>comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio o di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, ovvero la determinazione di un grave pregiudizio per la Società</p>	
---	--

Le sanzioni sopra richiamate saranno applicare anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta, ai sensi e per gli effetti del Decreto a seguito della condotta censurata.

#### **6.4 Misure applicate nei confronti dei Dirigenti**

In caso di violazione del Modello da parte dei Dirigenti, accertata ai sensi del precedente paragrafo, la Società adotta, nei confronti dei responsabili, la misura ritenuta più idonea.

La sanzione può prevedere anche il licenziamento per giusta causa, qualora la violazione del Modello faccia venire meno il rapporto di fiducia.

#### **6.5 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Qualora vi sia una violazione del Modello da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Consiglio di Amministrazione che potrà assumere opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, compresa la revoca delle eventuali deleghe attribuite al membro o ai membri del Consiglio di Amministrazione responsabili della violazione.

#### **6.6 Misure nei confronti dei sindaci**

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organo di Vigilanza e Controllo dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organo di Vigilanza e Controllo potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

#### **6.7 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori**

Partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società i cui comportamenti violino il Modello nell'ambito di rapporti contrattuali in essere con S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. fanno sorgere un inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

### **6.8 Misure a tutela delle segnalazioni (Whistleblowing).**

È causa di contestazione e successiva eventuale sanzione disciplinare nei confronti di dipendenti, Amministratori e di terzi:

- la violazione della riservatezza sull'identità delle persone che abbiano segnalato ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro;
- effettuare false segnalazioni fatte avvalendosi illegittimamente delle facoltà definite dal D.Lgs. n. 24/2023, nello specifico, effettuate con dolo o colpa grave, per ottenere vantaggi personali o di soggetti collegati o per danneggiare altre persone;
- causare illegittimo pregiudizio alle persone che abbiano effettuato le segnalazioni ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 mediante l'adozione, nei loro confronti, di atti discriminatori o ritorsivi in ragione della segnalazione medesima. In quest'ultimo caso il soggetto segnalante potrà, altresì, presentare denuncia all'ANAC il quale potrà avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Inoltre, saranno considerati nulli l'eventuale licenziamento, il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura discriminatoria o ritorsiva laddove siano stati adottati in conseguenza della segnalazione.

## **CAPITOLO 7**

### **ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO**

Quattro tipologie di modifiche interesseranno il presente Modello:

- idoneità del Modello e conformità alla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nell'ambito del periodico aggiornamento del Modello medesimo;
- controllo sugli atti: l'Organo di Vigilanza e Controllo annualmente procede alla verifica dei principali atti societari aventi rilevanza ai fini dell'applicazione del Modello;
- verifica circa l'attuazione del Modello;
- controllo delle segnalazioni e degli eventi considerati rischiosi verificatasi nel corso dell'anno.

#### **7.1 Adozione del Modello**

S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. ha ritenuto necessario avviare e portare a termine il progetto interno finalizzato alla predisposizione di un Modello organizzativo, di gestione e controllo conforme alle prescrizioni di cui all'art. 6 del Decreto.

#### **7.2 Verifiche e controlli sul Modello**

L'Organo di Vigilanza e Controllo deve stilare con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organo di Vigilanza e Controllo può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i

consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organo di Vigilanza e Controllo.

All'Organo di Vigilanza e Controllo sono riconosciuti, nel corso delle verifiche e ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

### **7.3 Aggiornamento e adeguamento**

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di a) violazioni delle prescrizioni del Modello; b) modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; c) modifiche normative; d) risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organo di Vigilanza e Controllo, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'Organo di Vigilanza e Controllo provvederà, altresì, mediante apposita relazione, a informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organo di Vigilanza e Controllo conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, allo sviluppo e alla promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione e il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare all'Organo di Vigilanza e Controllo il compito di apportare con cadenza periodica,

ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo.

Si precisa che con l'espressione "aspetti descrittivi" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale, l'Organo di Vigilanza e Controllo presenta al Consiglio di Amministrazione un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- commissione dei reati richiamati dal Decreto da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.